

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2232 DELLA COMMISSIONE****del 4 dicembre 2017**

**che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da alcuni produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare l'articolo 266,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

**A. PROCEDURA**

- (1) Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006 che istituisce misure antidumping provvisorie sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e del Vietnam («il regolamento provvisorio») <sup>(2)</sup>.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 <sup>(3)</sup> il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio» o «il regolamento controverso»].
- (3) Con il regolamento (CE) n. 388/2008 <sup>(4)</sup> il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.
- (4) In seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato il 3 ottobre 2008 <sup>(5)</sup>, il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 <sup>(6)</sup>, ha esteso le misure antidumping per un ulteriore periodo di 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009»].
- (5) Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «il Tribunale»). Tali ricorsi sono stati respinti dal Tribunale con le sentenze del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio e nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio.
- (6) I richiedenti hanno presentato ricorso contro tali sentenze. Con la sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio e la sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes/Consiglio («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GUL 98 del 6.4.2006, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GUL 275 del 6.10.2006, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 388/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1472/2006 sulle importazioni di talune calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla RAS di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao (GUL 117 dell'1.5.2008, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU C 251 del 3.10.2008, pag. 21.

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (GUL 352 del 30.12.2009, pag. 1).

annullato tali sentenze. Essa ha statuito che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto in quanto aveva sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di concessione dello status riservato alle imprese operanti in economia di mercato («SEM», o trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, «TEM»), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate da operatori commerciali non inclusi nel campione (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 36, e sentenza nella causa C-247/10 P, punti 29 e 32).

- (7) La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sul caso. Essa ha sostenuto che «[...], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 42, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 36).
- (8) Di conseguenza la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte riguardante i richiedenti interessati.
- (9) Nell'ottobre 2013 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(1)</sup>, di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui si era verificata l'illegittimità e di esaminare se i richiedenti avessero operato in condizioni di economia di mercato nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005. In tale avviso essa ha invitato le parti interessate a manifestarsi.
- (10) Nel marzo 2014, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha respinto la proposta della Commissione per l'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e disponesse la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha chiuso i procedimenti nei confronti di detti produttori. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature dai produttori esportatori ai quali i dazi doganali pertinenti erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali a norma dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(3)</sup> («il codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi.
- (11) Tre importatori del prodotto in esame, C&J Clark International Ltd. («Clark»), Puma SE («Puma») e Timberland Europe B.V. («Timberland») («gli importatori interessati») hanno impugnato le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di calzature della Cina e del Vietnam invocando la giurisprudenza menzionata nei considerando da 5 a 7 dinanzi ai loro giudici nazionali, che hanno sottoposto le questioni alla Corte di giustizia per una pronuncia pregiudiziale.
- (12) Il 4 febbraio 2016, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE <sup>(4)</sup>, la Corte di giustizia ha dichiarato il regolamento (CE) n. 1472/2006 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio non validi in quanto la Commissione europea non aveva esaminato le richieste di concessione del SEM e del trattamento individuale («TI») presentate dai produttori esportatori della RPC e del Vietnam che non erano inclusi nel campione («le sentenze»), contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio <sup>(5)</sup>.
- (13) Per quanto riguarda la causa C-571/14 Timberland Europe, l'11 aprile 2016 la Corte di giustizia ha deciso di cancellare la causa dal ruolo su richiesta del giudice nazionale.

<sup>(1)</sup> GU C 295 dell'11.10.2013, pag. 6.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/149/UE del Consiglio, del 18 marzo 2014, che respinge la proposta di regolamento di esecuzione che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd (GU L 82 del 20.3.2014, pag. 27).

<sup>(3)</sup> GUL 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU C 106 del 21.3.2016, pag. 2.

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

- (14) L'articolo 266 del TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell'ambito di una procedura amministrativa come quella antidumping, l'esecuzione della sentenza della Corte comporta la sostituzione dell'atto annullato con un nuovo atto, in cui l'illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata <sup>(1)</sup>.
- (15) Secondo la giurisprudenza della Corte, la procedura di sostituzione dell'atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità <sup>(2)</sup>. Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incida necessariamente sugli atti preparatori, come l'apertura della procedura antidumping. Nel caso in cui venga annullato un regolamento che istituisce misure antidumping definitive, ciò significa che in seguito all'annullamento la procedura antidumping è ancora aperta, perché l'atto che chiude tale procedura è scomparso dall'ordinamento giuridico dell'Unione <sup>(3)</sup>, salvo nel caso in cui l'illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.
- (16) A parte il fatto che le istituzioni non hanno esaminato le richieste di TEM e TI presentate da produttori esportatori della RPC e del Vietnam non inclusi nel campione, tutte le altre conclusioni riportate nel regolamento (CE) n. 1472/2006 e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio rimangono valide.
- (17) Nel presente caso l'illegittimità si è verificata dopo l'apertura. Di conseguenza la Commissione ha deciso di riprendere il presente procedimento antidumping, ancora aperto dopo le sentenze, dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di valutare l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005, cioè nel periodo in cui è stata svolta l'inchiesta («il periodo dell'inchiesta»). La Commissione ha anche esaminato, ove opportuno, se i produttori esportatori interessati presentassero i requisiti richiesti per il TI in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio <sup>(4)</sup> («il regolamento di base nella versione precedente la sua modifica» <sup>(5)</sup>).
- (18) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 <sup>(6)</sup> la Commissione ha restituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark e Puma, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e fabbricate da tredici produttori esportatori cinesi, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.
- (19) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 <sup>(7)</sup> la Commissione ha restituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Clark, Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e fabbricate da alcuni produttori esportatori vietnamiti, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano stati inclusi nel campione.

<sup>(1)</sup> Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86, *Asteris AE e altri e Repubblica ellenica/Commissione*, Racc. 1988, pag. 2181, punti 27 e 28.

<sup>(2)</sup> Causa C-415/96, *Spagna/Commissione*, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio* Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85; causa T-301/01, *Alitalia/Commissione*, Racc. 2008, II-1753, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, *Région Nord-Pas de Calais/Commissione* Racc. 2011, II-1999, punto 83.

<sup>(3)</sup> Causa C-415/96, *Spagna/Commissione*, Racc. 1998, I-6993, punto 31; causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, Racc. 2000, I-8147, punti da 80 a 85.

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

<sup>(5)</sup> Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è stato successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 765/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 237 del 3.9.2012, pag. 1). A norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 765/2012, le modifiche introdotte da tale regolamento di modifica si applicano solo alle inchieste aperte dopo l'entrata in vigore di tale regolamento. La presente inchiesta è stata tuttavia aperta il 7 luglio 2005 (GU C 166 del 7.7.2005, pag. 14).

<sup>(6)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395 della Commissione, del 18 agosto 2016, che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Buckingham Shoe Mfg Co. Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd., Win Profile Industries Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 52).

<sup>(7)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che restituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co. Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 245 del 14.9.2016, pag. 16).

- (20) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 <sup>(1)</sup> la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni, effettuate da Puma e Timberland, di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da un produttore esportatore vietnamita e da due produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, che avevano presentato richieste di TEM e TI ma che non erano stati inclusi nel campione.
- (21) La validità dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647 e (UE) 2016/1731 è stata contestata da Puma e Timberland dinanzi al Tribunale nelle cause T-781/16 Puma e altri/Commissione e T-782/16 Timberland Europe/Commissione. La validità del regolamento (UE) 2016/1395 è stata anche contestata dinanzi al Tribunale da Clark nelle cause T-790/16 C & J Clark International/Commissione e T-861/16 C & J Clark International/Commissione.
- (22) Al fine di dare esecuzione alla sentenza nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, di cui al considerando 12, la Commissione ha adottato, il 17 febbraio 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, che stabilisce una procedura di valutazione di determinate domande di trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato e di trattamento individuale presentate da produttori esportatori della Cina e del Vietnam ed esegue la sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 <sup>(2)</sup>. All'articolo 1 di tale regolamento la Commissione dispone che le autorità doganali nazionali le trasmettano tutte le domande di rimborso dei dazi antidumping definitivi versati sulle importazioni di calzature originarie della Cina e del Vietnam, presentate dagli importatori a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario, in considerazione dal fatto che un produttore esportatore non incluso nel campione aveva richiesto il TEM o il TI nell'inchiesta che ha condotto all'istituzione delle misure definitive con il regolamento (CE) n. 1472/2006 («l'inchiesta iniziale»). La Commissione deve valutare la domanda di TEM o TI pertinente e reistituire l'aliquota del dazio appropriata. In base a ciò le autorità doganali nazionali dovrebbero successivamente prendere una decisione in merito alla domanda di rimborso e di sgravio dei dazi antidumping.
- (23) In seguito ad una notifica delle autorità doganali francesi, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, la Commissione ha individuato due produttori esportatori cinesi che avevano presentato richieste di TEM e TI nel corso dell'inchiesta iniziale ma che non erano stati inclusi nel campione. Un altro produttore esportatore è stato identificato quale fornitore di Deichmann, un importatore tedesco che ha contestato il versamento dei dazi. La Commissione ha pertanto analizzato il modulo di richiesta di TEM e TI presentato da tali tre produttori esportatori cinesi.
- (24) Alla luce di quanto precede, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 <sup>(3)</sup> la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da tre produttori esportatori che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano inclusi nel campione.
- (25) In conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali di Regno Unito («UK»), Belgio («BE») e Svezia («SE») hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori, rispettivamente il 12 luglio 2016 (UK), il 13 luglio 2016 (BE) e il 26 luglio 2016 (SE). Viste le summenzionate notifiche, la Commissione ha analizzato le richieste di TEM e TI presentate da diciannove produttori esportatori e, con il regolamento (UE) 2017/423 <sup>(4)</sup>, ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della RPC e del Vietnam e prodotte da tali diciannove produttori esportatori.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 della Commissione, del 28 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da General Footwear Ltd (Cina), Diamond Vietnam Co Ltd e Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 262 del 29.9.2016, pag. 4).

<sup>(2)</sup> GU L 41 del 18.2.2016, pag. 3.

<sup>(3)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 della Commissione, del 14 dicembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. e Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 340I del 15.12.2016, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, del 9 marzo 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Lu Shoes Co. Ltd, Vinh Hong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd e Dongguan Texas Shoes Limited Co., in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GU L 64 del 10.3.2017, pag. 72).

- (26) Nel corso dell'inchiesta precedentemente indicata, mediante le osservazioni presentate da varie parti interessate dopo la divulgazione delle conclusioni sono state individuate ulteriori cinque società/gruppi di società che avevano presentato, loro stesse o tramite un produttore esportatore cinese o vietnamita, un modulo di richiesta di TEM e TI durante l'inchiesta iniziale ma che non erano state incluse nel campione e non erano state valutate nei precedenti esercizi di esecuzione. Tali società erano elencate nell'allegato VI del regolamento (UE) 2017/423 e facevano parte di quattro gruppi di società.
- (27) Su tale base la Commissione ha individuato quattro gruppi di società, che comprendevano in tutto sette società individuali costituite da produttori esportatori cinesi o vietnamiti che non erano stati inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale e ha valutato i moduli di richiesta di TEM e TI che tali società avevano presentato durante l'inchiesta iniziale. Di conseguenza, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 <sup>(1)</sup> la Commissione ha reistituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e prodotte da tali produttori esportatori che avevano presentato richieste di TEM e TI ma non erano stati inclusi nel campione.
- (28) Inoltre, con l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 la Commissione ha temporaneamente sospeso la valutazione della situazione delle società elencate nell'allegato III di tale regolamento fino a quando l'importatore che aveva chiesto il rimborso alle autorità doganali non avesse comunicato alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori interessati da cui gli operatori commerciali avevano acquistato le calzature. Sebbene la Commissione ritenga che l'onere della prova relativo all'identificazione dei pertinenti esportatori produttori di Cina e/o Vietnam incomba agli importatori che hanno richiesto il rimborso dei dazi antidumping versati, essa ha altresì riconosciuto che non tutti gli importatori che hanno acquistato calzature da tali operatori commerciali possono essere stati al corrente della necessità di comunicare alla Commissione i nomi dei produttori esportatori da cui hanno acquistato calzature. La Commissione ha quindi contattato specificamente tutti gli importatori interessati dalle notifiche trasmesse da Regno Unito, Belgio e Svezia e li ha invitati a comunicare le informazioni necessarie, ossia i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori della RPC o del Vietnam, entro un termine stabilito.
- (29) Di conseguenza tre importatori, ossia Pentland Brands Ltd., Puma UK Ltd. e Deichmann Shoes UK Ltd., hanno comunicato i nomi e gli indirizzi dei loro rispettivi fornitori in Cina e/o Vietnam rispettivamente il 18 aprile 2017 (Puma UK Ltd.), il 27 aprile 2017 (Pentland Brands Ltd.) e il 15 maggio 2017 (Deichmann Shoes UK Ltd.).
- (30) Il 7 aprile 2017, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali della Germania hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi. Il 20 giugno 2017 le autorità doganali della Germania hanno inviato un addendum alla loro notifica iniziale e hanno comunicato alla Commissione ulteriori domande di rimborso degli importatori.
- (31) Il 23 maggio 2017, in conformità all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223, le autorità doganali dei Paesi Bassi hanno trasmesso alla Commissione le domande di rimborso degli importatori dell'Unione e hanno presentato documenti giustificativi. Il 21 luglio 2017 le autorità doganali dei Paesi Bassi hanno inviato un addendum alla loro notifica iniziale e hanno comunicato alla Commissione ulteriori domande di rimborso degli importatori.
- (32) La Commissione ha conseguentemente ricevuto nomi e indirizzi di un totale di 600 società che sono state indicate quali fornitrici di calzature della RPC e del Vietnam.
- (33) Per 431 di tali società (elencate nell'allegato III del presente regolamento) la Commissione non dispone di alcuna indicazione che attesti la presentazione di un modulo di richiesta di TEM o TI durante l'inchiesta iniziale. Tali società non sono state inoltre in grado di dimostrare di essere collegate a un produttore esportatore cinese o vietnamita che aveva presentato una richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam e prodotte da Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company e Zhaoqing Li Da Shoes Co. Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 (GUL 285 dell'1.11.2017, pag. 14).

- (34) Fra le società rimanenti, 19 produttori esportatori (elencati nell'allegato IV del presente regolamento) erano già stati esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società selezionato nel campione di produttori esportatori cinesi o vietnamiti nel contesto dell'inchiesta iniziale. Dato che a nessuna di queste società è stata concessa un'aliquota del dazio individuale, alle loro importazioni di calzature si applica un dazio rispettivamente del 16,5 % per la RPC o del 10 % per il Vietnam. La sentenza menzionata al considerando 12 non ha inciso su tali aliquote.
- (35) Fra le società rimanenti, 72 produttori esportatori (elencati nell'allegato V del presente regolamento) erano già stati esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società nell'ambito dell'esecuzione della sentenza menzionata al considerando 12: rispettivamente nella decisione di esecuzione 2014/149/UE o nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257 e (UE) 2017/1982.
- (36) Le società o i gruppi di società valutati nella decisione di esecuzione 2014/149/UE non sono stati assoggettati a una restituzione del dazio antidumping, come già menzionato al considerando 10, perché avevano già beneficiato del rimborso dei dazi e ciò aveva creato un legittimo affidamento che tale restituzione non sarebbe avvenuta. Le domande di rimborso degli importatori dell'Unione relative a società o gruppi di società valutati nei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257 e (UE) 2017/1982, non dovrebbero invece essere accettate. Tali importatori si trovano infatti in una situazione giuridica diversa da quella degli importatori valutati nella decisione di esecuzione 2014/149/UE, non avendo acquisito un legittimo affidamento.
- (37) Le 70 società rimanenti (elencate nell'allegato II del presente regolamento) erano produttori esportatori cinesi o vietnamiti che non erano stati inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale ed avevano presentato un modulo di richiesta di TEM/TI. La Commissione ha perciò esaminato le richieste di TEM e TI presentate da tali società.
- (38) Riassumendo, nel presente regolamento la Commissione ha esaminato i moduli di richiesta di TEM/TI delle seguenti società: Aiminer Leather Products Co., Ltd, Best Health Ltd., Best Run Worldwide Co. Ltd, Bright Ease Shoe Factory, Cambinh Shoes Company, Dong Anh Footwear Joint Stock Company, Dong Guan Bor Jiann Footwear Co., Ltd, Dongguan Hongguo Shoes Co. Ltd., Freetrend Industrial Ltd, Freeview Company Ltd, Dongguan Hopecome Footwear Co Ltd, Dongguan Houjie Baihou Hua Jian Footwear Factory, Dongguan Qun Yao Shoe Co., Ltd, Dongyi Shoes Co., Ltd, Doozer (Fujian) Shoes Co., Ltd, Emperor (VN) Co., Ltd, Everlasting Industry Co., Ltd, Fu Jian Ching Luh Shoes Co., Ltd, Fu Jian Lion Score Sport Products Co., Ltd, Fujian Footwear & Headgear Import & Export (Holdings) Co., Ltd, Fujian Jinjiang Guohui Footwear & Garment Co., Ltd, Gan Zhou Hua Jian International Footwear Co., Ltd, Golden Springs Shoe Co., Ltd, Haiduong Shoes Stock Company, Hangzhou Forever Shoes Factory, Hua Jian Industrial Holding Co., Ltd, Huu Nghi Danang Company, Hwa Seung Vina Co., Ltd, Jason Rubber Works Ltd, Jinjiang Hengdali Footwear Co., Ltd, Jinjiang Xiangcheng Footwear and Plastics Co., Ltd, JinJiang Zhenxing Shoes & Plastic Co., Ltd, Juyi Group Co., Ltd, K Star Footwear Co., Ltd, Kangnai Group Wenzhou Lucky Shoes and Leather Co., Ltd, Khai Hoan Footwear Co., Ltd, Lian Jiang Ching Luh Shoes Co., Ltd, Li-Kai Shoes Manufacturing Co., Ltd, New Star Shoes Factory, Ngoc Ha Shoe Company, Nhi Hiep Transportation Construction Company Limited, Ophelia Shoe Co., Ltd, Ormazed Shoes (Zhao Qing City) Ltd, Ormazed Shoes Ltd (Dong Guan) Ltd, Pacific Joint - Venture Company, Phuc Yen Shoes Factory, Phuha Footwear Enterprise, Phuhai Footwear Enterprise, Phulam Footwear Joint Stock Company, Putian Dajili Footwear Co., Ltd, Right Rich Development VN Co., Ltd, Saigon Jim Brother Corporation, Shenzhen Harson Shoes Ltd, Shunde Sunrise (II) Footwear Co., Ltd, Splendour Enterprise Co., Ltd, Stellar Footwear Co., Ltd, Sung Hyun Vina Co., Ltd, Synco Footwear Ltd, Thai Binh Shoes Joint Stock Company, Thang Long Shoes Company, Thanh Hung Co, Ltd, Thuy Khue Shoes Company Ltd, Truong Loi Shoes Company Limited, Wenzhou Chali Shoes Co, Ltd, Wenzhou Dibang Shoes Co., Ltd, Wenzhou Gold Emperor Shoes Co., Ltd, Xiamen Sunchoose Import & Export Co., Ltd, Xingtaiy Footwear Industry & Commerce Co., Ltd, Zhuhai Shi Tai Footwear Company Limited, e Zhuhai Shun Tai Footwear Company Limited.

#### **B. ESECUZIONE DELLE SENTENZE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLE CAUSE RIUNITE C-659/13 E C-34/14 PER LE IMPORTAZIONI DALLA CINA E DAL VIETNAM**

- (39) La Commissione ha la possibilità di rettificare gli aspetti del regolamento controverso che ne hanno comportato l'annullamento, lasciando invariate le parti della valutazione non interessate dalla sentenza <sup>(1)</sup>.
- (40) Il presente regolamento intende correggere gli aspetti del regolamento controverso che sono risultati in contrasto con il regolamento di base ed hanno portato alla dichiarazione di invalidità per quanto riguarda i produttori esportatori menzionati al considerando 30.

<sup>(1)</sup> Causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

- (41) Tutte le altre conclusioni raggiunte nel regolamento controverso e nel regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, che non sono state dichiarate nulle dalla Corte, rimangono valide e sono inserite nel presente regolamento.
- (42) I considerando che seguono si limitano quindi alla nuova valutazione necessaria per dare esecuzione alle sentenze della Corte.
- (43) La Commissione ha esaminato se per i produttori esportatori interessati, menzionati al considerando 38, che hanno presentato richieste di TEM/TI per il periodo dell'inchiesta, prevalessero le condizioni necessarie per la concessione del TEM o del TI. Tale esame ha lo scopo di accertare in quale misura gli importatori interessati hanno diritto a un rimborso del dazio antidumping pagato, per quanto riguarda i dazi antidumping versati sulle esportazioni di tali fornitori.
- (44) Qualora l'analisi rivelasse che il TEM doveva essere concesso al produttore esportatore interessato, le cui esportazioni erano soggette al dazio antidumping versato dagli importatori interessati, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale a tale produttore esportatore e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio versato e l'aliquota del dazio individuale, vale a dire, nel caso delle importazioni dalla Cina, la differenza fra il 16,5 % e il dazio istituito nei confronti dell'unico esportatore incluso nel campione che ha ottenuto il TEM, cioè il 9,7 %; e nel caso delle importazioni dal Vietnam, la differenza tra il 10 % e l'aliquota del dazio individuale calcolata per l'eventuale produttore esportatore interessato.
- (45) Qualora l'analisi rivelasse che il TI doveva essere concesso a un produttore esportatore cui è stato negato il TEM, si dovrebbe attribuire un'aliquota del dazio individuale al produttore esportatore interessato e il rimborso del dazio sarebbe limitato a un importo corrispondente alla differenza tra il dazio pagato, vale a dire il 16,5 % nel caso delle importazioni dalla Cina e il 10 % nel caso delle importazioni dal Vietnam, e il dazio individuale calcolato per l'eventuale produttore esportatore interessato.
- (46) Qualora le analisi delle richieste di TEM e TI dovessero invece rivelare che dovevano essere rifiutati sia il TEM sia il TI, non potrà essere concesso alcun rimborso dei dazi antidumping.
- (47) Come spiegato al considerando 12, la Corte di giustizia ha annullato il regolamento controverso e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 per quanto riguarda le esportazioni di alcuni tipi di calzature di determinati produttori esportatori cinesi e vietnamiti, in quanto la Commissione non aveva esaminato le richieste di TEM e TI presentate da tali produttori esportatori.
- (48) La Commissione ha quindi esaminato le richieste di TEM e TI dei produttori esportatori interessati al fine di stabilire l'aliquota di dazio applicabile alle loro esportazioni. Da tale valutazione è emerso che le informazioni fornite non hanno dimostrato che i produttori esportatori interessati hanno operato in condizioni di economia di mercato o che presentavano i requisiti richiesti per il trattamento individuale (per una spiegazione dettagliata si vedano i considerando 49 e seguenti).

#### 1. Valutazione delle richieste di TEM

- (49) È necessario sottolineare che in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base l'onere della prova incombe al produttore che intende richiedere il TEM. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, le istituzioni dell'Unione sono tenute a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base per potergli concedere il TEM e il giudice dell'Unione è tenuto a verificare se tale valutazione non sia viziata da un errore manifesto (sentenza nella causa C-249/10 P, punto 32, e sentenza nella causa C-247/10 P, punto 24).
- (50) A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, per la concessione del TEM ad un produttore esportatore è necessario che siano soddisfatti tutti e cinque i criteri in esso elencati. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto anche di uno solo dei suddetti criteri fosse un motivo sufficiente per respingere la richiesta di TEM.
- (51) Nessuno dei produttori esportatori interessati è stato in grado di dimostrare di soddisfare il criterio 1 (decisioni delle imprese). Più specificamente, la Commissione ha constatato che le società 34, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44,

45, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 65, 66, 67, 69, 72, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, 101 e 102 <sup>(1)</sup> non potevano determinare liberamente i quantitativi delle vendite per il mercato interno e per i mercati di esportazione. A tale proposito la Commissione ha stabilito che esistevano limitazioni della produzione e/o dei quantitativi delle vendite su mercati specifici (interno e di esportazione). Determinate società (33, 35, 39, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 96, 97, 101 e 102) non hanno fornito sufficienti informazioni concernenti l'assetto proprietario, gli azionisti, il consiglio di amministrazione o la selezione degli amministratori atte a dimostrare che le loro decisioni fossero adottate in risposta a tendenze del mercato e senza significative interferenze statali. Inoltre determinate società non hanno trasmesso una licenza commerciale o una traduzione della stessa in inglese (società 33, 35, 59, 60, 62, 81 e 87), o non hanno trasmesso uno statuto societario o una traduzione dello stesso in inglese (società 34, 40, 41, 51, 59, 63, 64, 95, 101 e 102). Infine alcune società non hanno fornito sufficienti informazioni sui loro fornitori (società 42, 43, 44, 46, 49, 51, 57, 60, 64, 65, 69, 74, 76 e 95) o non sono state in grado di dimostrare che la selezione della forza lavoro avvenisse in maniera sufficientemente indipendente dalle autorità locali (società 38, 39, 42, 45 e 46) e non hanno quindi fornito prove sufficienti che le decisioni fossero adottate senza significative interferenze statali.

- (52) Le società 33, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101 e 102 non hanno inoltre potuto dimostrare di soddisfare il criterio 2 (contabilità). In particolare, le società 33, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 96, 97, 101 e 102 non hanno dimostrato di disporre di una serie di documenti contabili di base soggetti a revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità. Le valutazioni per la concessione del TEM hanno rivelato in particolare che tali società non avevano fornito alla Commissione un parere o una relazione di un revisore contabile indipendente o che i loro conti non erano stati sottoposti ad audit o che mancavano le note esplicative su varie voci del bilancio e del conto economico. Altre società hanno omesso di trasmettere una relativa traduzione in inglese (società 34, 35, 40, 41, 51, 57, 69, 70, 95 e 100). Inoltre nei conti sottoposti ad audit di determinate società (43, 44, 45, 57, 65 e 72) sono state rilevate incongruenze significative, tra le quali discrepanze nei dati comunicati in esercizi diversi, differenze tra la versione originale e la traduzione in inglese e dubbi sulla correttezza del metodo di ammortamento e dell'inventario, oppure i problemi segnalati dalla relazione di audit non sono stati successivamente corretti. Tali società non hanno pertanto soddisfatto il criterio 2.
- (53) Per quanto riguarda il criterio 3 (attivi e incidenza del precedente sistema), diverse società non hanno dimostrato che dal precedente sistema ad economia non di mercato non fosse derivata alcuna distorsione. In particolare le società 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 47, 48, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 94, 95, 96, 97, 101 e 102 non hanno trasmesso informazioni essenziali e complete concernenti le condizioni e il valore dei diritti d'uso del terreno. Inoltre le società 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 72, 77, 79, 84, 85, 87, 93, 94, 95 e 98 non hanno trasmesso informazioni sugli scostamenti rispetto all'aliquota d'imposta standard o fornito traccia del pagamento di tale imposta, mentre le società 37, 42, 43, 44, 57, 84, 87 e 94 non hanno trasmesso informazioni relative alla fornitura o alle tariffe dell'energia elettrica. Le società 40 e 41 non hanno trasmesso la traduzione in inglese di informazioni fondamentali concernenti i loro attivi.
- (54) Per quanto riguarda il criterio 4 (contesto giuridico), le società 76, 101 e 102 non hanno dimostrato di operare a norma di leggi in materia fallimentare e di proprietà che garantiscano stabilità e certezza del diritto.
- (55) La società 70 non ha dimostrato di soddisfare il criterio 5 (cambio di valute) poiché, secondo quanto indicato nelle note allegate ai conti, la società ha utilizzato un tasso di cambio fisso per le attività commerciali in valuta estera, il che non è in linea con il criterio 5, in base al quale le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato.
- (56) Inoltre le società 56, 71, 78 e 90 hanno omesso di fornire prove della produzione del prodotto interessato, della proprietà delle principali materie prime, della proprietà del prodotto interessato e del controllo sulla fissazione dei prezzi. Le loro richieste di TEM non sono quindi state oggetto di un'analisi dettagliata.

<sup>(1)</sup> Per tutelare la riservatezza, i nomi delle società sono stati sostituiti con numeri. Per le società da 1 a 3 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731 di cui al considerando 20, mentre per le società da 4 a 6 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257 di cui al considerando 24. Per le società da 7 a 25 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 di cui al considerando 26, mentre per le società da 26 a 32 vale il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982 di cui al considerando 27. Alle società interessate dal presente regolamento sono stati attribuiti i numeri progressivi da 33 a 102.

- (57) La Commissione ha comunicato ai produttori esportatori interessati che a nessuno di loro sarebbe stato concesso il TEM e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (58) Pertanto nessuno dei settanta produttori esportatori interessati ha soddisfatto tutte le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base e, di conseguenza, il TEM non è stato concesso a nessuno di loro.

## 2. Valutazione delle richieste di TI

- (59) L'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica dispone che, nei casi in cui si applica l'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), di tale regolamento, venga tuttavia fissato un dazio individuale per gli esportatori in grado di dimostrare di rispettare tutti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica.
- (60) Come indicato al considerando 49, occorre precisare che l'onere della prova incombe al produttore che intende chiedere il TI, in conformità all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica. A tal fine l'articolo 9, paragrafo 5, primo comma, di tale regolamento prevede che la richiesta presentata sia debitamente motivata. Non spetta dunque alle istituzioni dell'Unione provare che l'esportatore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. Al contrario, le istituzioni dell'Unione devono valutare se gli elementi di prova forniti dall'esportatore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica, per potergli concedere il TI.
- (61) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica, per poter beneficiare del TI gli esportatori devono dimostrare, sulla base di una richiesta debitamente motivata, che soddisfano tutti e cinque i criteri elencati in tale articolo. La Commissione ha quindi ritenuto che il mancato rispetto anche solo di uno dei criteri fosse sufficiente per respingere la richiesta di TI.
- (62) I cinque criteri sono i seguenti:
- 1) nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;
  - 2) i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, sono determinati liberamente;
  - 3) la maggior parte delle azioni appartiene a privati; i funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza, oppure va dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;
  - 4) le conversioni del tasso di cambio sono effettuate ai tassi di mercato e
  - 5) l'ingerenza dello Stato non è tale da consentire l'elusione dei dazi qualora si concedano aliquote dei dazi diverse ai singoli esportatori.
- (63) Tutti i settanta produttori esportatori interessati che hanno richiesto il TEM hanno chiesto anche il TI nel caso in cui non venisse loro concesso il TEM. Oltre a respingere le loro richieste di TEM come indicato nei considerando da 49 a 57, la Commissione ha quindi esaminato le richieste di TI di ciascun produttore esportatore interessato.
- (64) Per quanto riguarda il criterio 1 (rimpatrio di capitali e profitti), le società 69, 77, 86 e 95 non hanno fornito elementi di prova a dimostrazione del fatto di essere libere di rimpatriare i capitali e i profitti e quindi non hanno dimostrato di soddisfare di tale criterio.
- (65) Per quanto riguarda il criterio 2 (vendite e prezzi delle esportazioni determinati liberamente), le società 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 67, 69, 72, 74, 75, 79, 80, 82, 84, 85, 88, 89, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 non hanno dimostrato che le decisioni commerciali, ad esempio i prezzi e i quantitativi dei prodotti esportati, come pure le condizioni di vendita, fossero determinati liberamente in risposta a tendenze del mercato, poiché gli elementi di prova analizzati, come gli statuti societari o le licenze commerciali, hanno rivelato una limitazione della produzione e/o dei quantitativi delle vendite di calzature in determinati mercati.
- (66) Per quanto riguarda il criterio 3 (la società, per quanto riguarda le azioni e le posizioni direttive chiave, è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato), le società 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101 e 102 non hanno dimostrato che le decisioni commerciali fossero adottate in maniera sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato. Tra le altre cose non sono state fornite informazioni, o sufficienti informazioni, riguardo all'assetto proprietario della società e a come fossero adottate le decisioni. Inoltre le società 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,

65, 66, 67, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 94, 95, 96, 97, 101 e 102 non hanno fornito sufficienti informazioni riguardo al trasferimento dei diritti d'uso del terreno a tali società e alle condizioni di tale trasferimento. Le società 33, 34, 35, 40, 41, 51, 59, 62, 81 e 95 non hanno trasmesso una traduzione in inglese dei pertinenti documenti.

- (67) Infine la società 70 non ha dimostrato che le conversioni del tasso di cambio fossero effettuate ai tassi di mercato. Di conseguenza tale società non ha soddisfatto i requisiti del criterio 4 (tasso di cambio basato sul mercato).
- (68) Le società 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101 e 102 non hanno inoltre dimostrato di soddisfare i requisiti del criterio 5 (elusione), dato che non è stata fornita alcuna informazione sulle modalità di adozione delle decisioni all'interno delle società e sull'eventuale esercizio di una notevole influenza da parte dello Stato nell'ambito del processo decisionale delle società.
- (69) Inoltre le società 56, 71, 78 e 90 hanno ommesso di fornire prove della produzione del prodotto interessato, della proprietà delle principali materie prime, della proprietà del prodotto interessato e del controllo sulla fissazione dei prezzi. Le loro richieste di TI non sono quindi state oggetto di un'analisi dettagliata.
- (70) Alla luce di quanto sopra, nessuno dei settanta produttori esportatori interessati ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione precedente la sua modifica e di conseguenza a nessuno di loro è stato concesso il TI. La Commissione ha informato al riguardo i produttori esportatori interessati e li ha invitati a presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (71) Il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe quindi essere istituito sulle esportazioni effettuate dai settanta produttori esportatori interessati per il periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Inizialmente tale periodo andava dal 7 ottobre 2006 al 7 ottobre 2008. In seguito all'apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 30 dicembre 2009 esso è stato prorogato fino al 31 marzo 2011. L'illegittimità rilevata nelle sentenze consiste nel fatto che le istituzioni dell'Unione non avevano stabilito se i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati dovessero essere soggetti al dazio residuo o a un dazio individuale. In considerazione dell'illegittimità rilevata dalla Corte, non esiste alcuna base giuridica per esentare completamente i prodotti fabbricati dai produttori esportatori interessati da qualunque dazio antidumping. Il nuovo atto che corregge l'illegittimità rilevata dalla Corte deve quindi riesaminare soltanto l'aliquota del dazio antidumping applicabile e non le misure stesse.
- (72) Dato che la Commissione ha concluso che il dazio residuo applicabile rispettivamente alla Cina e al Vietnam dovrebbe essere reistituito nei confronti dei produttori esportatori interessati a un'aliquota pari a quella inizialmente prevista dal regolamento controverso e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009, non è richiesta alcuna modifica del regolamento (CE) n. 388/2008. Quest'ultimo regolamento rimane valido.

### C. OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE DOPO LA DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (73) Dopo la divulgazione delle conclusioni, alla Commissione sono pervenute osservazioni per conto di i) FESI e la Coalizione delle calzature <sup>(1)</sup>, che rappresentano gli importatori di calzature nell'Unione; ii) C&J Clark International, Cortina, Deichmann e Wortmann («Clarks et al.»), importatori di calzature nell'Unione; iii) Sino Pro Trading, e iv) Schuhhaus SIEMES Einkaufs & Beteiligungs GmbH («SIEMES»), entrambi importatori di calzature dalla Cina e dal Vietnam.

#### *Società elencate nell'allegato III del presente regolamento*

- (74) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che, stando al fascicolo pubblico della Commissione, una società denominata Fortune Footwear Co. Ltd avrebbe presentato una richiesta di TEM/TI per il periodo dell'inchiesta e di conseguenza tale società non avrebbe dovuto essere elencata nell'allegato III del presente regolamento. Tuttavia non risulta alcuna richiesta di TEM/TI presentata da tale società e la FESI e la Coalizione delle calzature non hanno presentato elementi di prova che dimostrino che tale società abbia in effetti presentato tale richiesta. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (75) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno anche sostenuto che una società denominata Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear fosse stata erroneamente elencata nell'allegato III poiché tale società avrebbe presentato una richiesta di TEM/TI. Non vi è tuttavia alcuna società denominata Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear elencata nell'allegato III o in altri allegati del presente regolamento. Nell'allegato III figura una società con un nome simile (Nanhai Shyang Ho Footwear Co. Ltd), ma la FESI e la Coalizione delle calzature non hanno fornito elementi di prova che si tratti della società Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear. Tale argomentazione è

<sup>(1)</sup> Nella loro risposta al documento di divulgazione generale, Wolverine Europe BV, Wolverine Europe Limited e Damco Netherlands BV hanno fatto riferimento alle osservazioni presentate dalla FESI e dalla Coalizione delle calzature.

pertanto respinta. Ai fini di completezza è altresì necessario sottolineare che una società con un nome simile, Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd, è stata esaminata nel regolamento (UE) 2016/2257. Analogamente non vi è tuttavia alcuna prova che tale società e Foshan Nanhai Shyang Yuu/Hu Footwear siano la stessa società.

- (76) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre sostenuto che Guangzhou Panyu Xintaiy Footwear Industry Commerce Co., Ltd avesse presentato una richiesta di TEM/TI e che la Commissione avrebbe dovuto valutare tale richiesta. Si precisa che la richiesta di TEM/TI di tale società è stata in effetti valutata. La società non ha soddisfatto i criteri per la concessione del TEM e del TI e la sua richiesta è stata pertanto respinta. Di conseguenza il dazio definitivo per quanto la riguarda dovrebbe essere reistituito e tale società è quindi elencata nell'allegato II del presente regolamento. L'argomentazione della FESI e della Coalizione delle calzature a questo proposito è pertanto respinta.
- (77) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre sostenuto che una società denominata Mega Power Union Co. Ltd avesse presentato una richiesta di TEM/TI. Tuttavia alla Commissione non risulta alcuna richiesta di TEM/TI da parte di tale società, e la FESI e la Coalizione delle calzature non hanno presentato elementi di prova a dimostrazione che essa avesse in effetti presentato tale richiesta. L'argomentazione della FESI e della Coalizione delle calzature a questo proposito è pertanto respinta.
- (78) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno infine sostenuto che un gruppo denominato «the Evervan group» avesse presentato una richiesta di TEM/TI e che tale gruppo di società fosse quindi erroneamente elencato nell'allegato III. Sebbene sei società elencate nell'allegato III abbiano nomi contenenti la parola «Evervan» (Evervan, Evervan Deyang Footwear Co., Ltd, Evervan Golf, Evervan Qingyuan Footwear Co., Ltd, Evervan Qingyuan Vulcanized, Evervan Vietnam), la FESI e la Coalizione delle calzature non hanno tuttavia presentato elementi di prova a dimostrazione che tali società facessero in effetti parte di un gruppo. La FESI e la Coalizione delle calzature non hanno inoltre fornito elementi di prova del fatto che tale gruppo nel suo insieme avesse presentato una richiesta di TEM/TI. Tale argomentazione è pertanto respinta. Ai fini di completezza è necessario sottolineare che una società denominata «Guangzhou Evervan Footwear Co., Ltd» ha presentato richieste di TEM/TI che sono state valutate e respinte nel regolamento (UE) 2017/1982. Non vi sono prove che consentano di stabilire una relazione con le altre società contenenti la parola «Evervan» elencate nell'allegato III.

#### *Requisiti procedurali della valutazione dei moduli di richiesta di TEM e TI*

- (79) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che l'onere della prova nella valutazione delle richieste di TEM/TI incombe alla Commissione, in quanto i produttori esportatori cinesi e vietnamiti avevano adempiuto a tale onere presentando le richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale. Inoltre, secondo la FESI e la Coalizione delle calzature, ai produttori esportatori interessati dall'attuale esecuzione avrebbero dovuto essere concessi gli stessi diritti procedurali conferiti ai produttori esportatori inclusi nel campione durante l'inchiesta iniziale. La FESI e la Coalizione delle calzature hanno affermato in particolare che era stata realizzata soltanto un'analisi documentale invece delle visite di verifica in loco e che ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non era stata offerta, con lettere di richiamo, la possibilità di integrare i moduli di richiesta di TEM/TI.
- (80) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre sostenuto che ai produttori esportatori interessati dalla presente esecuzione non erano state fornite le stesse garanzie procedurali applicate normalmente nelle inchieste antidumping, ma erano state applicate norme più rigorose. Secondo la FESI e la Coalizione delle calzature, la Commissione non ha tenuto conto del lasso di tempo trascorso tra la presentazione delle richieste di TEM/TI nell'inchiesta iniziale e la valutazione di tali richieste. Durante l'inchiesta iniziale erano inoltre stati lasciati ai produttori esportatori solo 15 giorni per compilare le richieste di TEM/TI, invece dei 21 giorni abituali.
- (81) Pertanto la FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che non è stato rispettato il principio giuridico fondamentale, secondo cui alle parti interessate è concessa la possibilità di esercitare pienamente i propri diritti di difesa, sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea. In base a ciò è stato sostenuto che, non avendo dato ai produttori esportatori la possibilità di integrare informazioni incomplete, la Commissione ha abusato dei suoi poteri e ha di fatto invertito l'onere della prova nella fase di esecuzione.
- (82) Infine la FESI e la Coalizione delle calzature hanno anche affermato che questo approccio sarebbe discriminatorio nei confronti dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti che erano stati inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale, nonché per gli altri produttori esportatori di paesi ad economia non di mercato che sono stati sottoposti a un'inchiesta antidumping e hanno presentato richieste di TEM/TI durante tale inchiesta. Le società cinesi e vietnamite interessate dall'esecuzione in corso non dovrebbero quindi essere assoggettate alle stesse condizioni sulla fornitura di informazioni applicate in una normale inchiesta di 15 mesi né a norme procedurali più severe.

- (83) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno anche affermato che la Commissione ha applicato de facto i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, senza rispettare le norme procedurali stabilite all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso regolamento.
- (84) La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, l'onere della prova incombe al produttore che desidera chiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tal fine l'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, stabilisce che la richiesta presentata da tale produttore deve contenere prove sufficienti, specificate in detta disposizione, del fatto che egli opera in condizioni di economia di mercato. Pertanto, come dichiarato dalla Corte nelle sentenze della causa *Brosmann e Aokang*, non spetta alle istituzioni provare che il produttore non soddisfa le condizioni previste per beneficiare di detto status. La Commissione è tenuta invece a valutare se gli elementi di prova forniti dal produttore interessato siano sufficienti a dimostrare che sono soddisfatti i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), primo comma, del regolamento di base, per potergli concedere il TEM/TI (cfr. considerando 49). A tale riguardo si ricorda che nel regolamento di base o nella giurisprudenza non è indicato alcun obbligo per la Commissione di dare al produttore esportatore la possibilità di integrare la richiesta di TEM/TI con tutte le informazioni fattuali mancanti. La Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore.
- (85) Per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui è stata realizzata soltanto un'analisi documentale, la Commissione osserva che tale analisi è una procedura in cui si esaminano le richieste di TEM/TI in base ai documenti forniti dal produttore esportatore. Tutte le richieste di TEM/TI sono oggetto di un'analisi documentale da parte della Commissione. In aggiunta, la Commissione può decidere di effettuare visite di verifica in loco. Tali verifiche in loco non sono tuttavia obbligatorie e non vengono effettuate per ogni richiesta di TEM/TI. Se vengono svolte, le ispezioni in loco hanno normalmente lo scopo di confermare una determinata valutazione preliminare effettuata dalle istituzioni e/o di verificare l'esattezza delle informazioni fornite dal produttore esportatore interessato. In altre parole, se gli elementi di prova presentati dal produttore esportatore indicano chiaramente che il TEM/TI non è giustificato, la fase aggiuntiva e facoltativa delle ispezioni in loco normalmente non viene realizzata. Spetta alla Commissione valutare se sia opportuno effettuare una visita di verifica (<sup>1</sup>). Tale istituzione ha il potere discrezionale di decidere sui mezzi da utilizzare per la verifica delle informazioni contenute in un modulo di richiesta di TEM/TI. Qualora, come nel presente caso, la Commissione decida, in base a un'analisi documentale, che dispone di elementi di prova sufficienti per pronunciarsi su una richiesta di TEM/TI, una visita di verifica non è necessaria e non può essere richiesta.
- (86) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui i diritti di difesa non sono stati adeguatamente rispettati a causa della decisione della Commissione di non inviare lettere di richiamo, si ricorda in primo luogo che i diritti di difesa sono diritti individuali e che la FESI e la Coalizione delle calzature non possono invocare una violazione di un diritto individuale di altre società. In secondo luogo, la Commissione contesta l'asserzione secondo cui esiste una prassi della Commissione che comporta un considerevole scambio di informazioni e un processo dettagliato di richiesta di informazioni mancanti in casi in cui viene svolta solo un'analisi documentale invece di un'analisi documentale e di una verifica in loco. In effetti, la FESI e la Coalizione delle calzature non sono state in grado di dimostrare il contrario.
- (87) Anche le osservazioni della FESI e della Coalizione delle calzature relative alla discriminazione devono essere respinte in quanto infondate. Si ricorda che il principio della parità di trattamento risulta violato se le istituzioni dell'Unione trattano in modo diverso casi simili, svantaggiando alcuni operatori commerciali rispetto ad altri, senza che tale differenziazione sia giustificata dall'esistenza di differenze oggettive sostanziali (<sup>2</sup>). Tuttavia ciò non è esattamente quello che fa la Commissione: chiedendo ai produttori esportatori cinesi e vietnamiti non inclusi nel campione di presentare richieste di TEM/TI per un riesame essa intende mettere tali produttori esportatori, precedentemente non inclusi nel campione, in una condizione paritaria a quella di coloro che erano inclusi nel campione nell'inchiesta iniziale. Inoltre, dato che il regolamento di base non fissa un termine minimo a tale proposito, finché il termine fissato è ragionevole e offre alle parti una possibilità sufficiente di raccogliere le informazioni necessarie, tutelando allo stesso tempo i loro diritti di difesa, non vi è alcuna discriminazione.
- (88) Per quanto riguarda le argomentazioni relative all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione desidera sottolineare che, nel presente caso, non ha applicato l'articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha anzi accettato le informazioni fornite dai produttori esportatori interessati, non le ha

(<sup>1</sup>) Causa T-192/08, *Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio*, ECLI:EU:T:2011:619, punto 298. La sentenza è stata confermata in appello, cfr. causa C-10/12 P, *Transnational Company Kazchrome e ENRC Marketing/Consiglio*, ECLI:EU:C:2013:865.

(<sup>2</sup>) Causa T-255/01, *Changzhou Hailong Electronics & Light Fixtures e Zhejiang Sunlight Group/Consiglio*, ECLI:EU:T:2003:282, punto 60.

respinte, e ha basato su di esse la sua valutazione. Conseguentemente non è stato necessario seguire la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base. Tale procedura è seguita nei casi in cui la Commissione intende respingere determinate informazioni fornite dalla parte interessata e utilizzare invece i dati disponibili.

- (89) Un altro importatore, Sino Pro Trading Limited, ha sostenuto che la Commissione non avrebbe avuto il tempo sufficiente per esaminare le richieste di TEM e TI di 600 società in un periodo di pochi mesi, e che i risultati dell'analisi della Commissione non avrebbero quindi potuto essere attendibili. Tale parte ha inoltre affermato che l'esito di tale analisi, vale a dire il fatto che tutte le richieste di TEM/TI che sono state valutate sono state respinte, dimostrerebbe che l'analisi della Commissione non è stata imparziale. D'altro canto tale parte ha anche sostenuto che è stato esaminato un numero insufficiente di richieste di TEM/TI, ossia 70 sulle 600 iniziali. Lo stesso importatore ha inoltre affermato che, considerato che le valutazioni delle società di cui ai considerando da 49 a 72 sono state effettuate in forma anonima, le parti interessate non hanno potuto collegare le conclusioni raggiunte a una società specifica. Infine l'importatore ha dichiarato che nonostante il suo fornitore fosse elencato nell'allegato II del presente regolamento, esso non era stato oggetto dell'inchiesta e che gli sarebbe stato solamente inviato un questionario, con una scadenza troppo breve per poter rispondere.
- (90) Per quanto riguarda le suddette affermazioni, la Commissione ha inizialmente spiegato di aver ricevuto i nomi di 600 società fornitrici di calzature della Cina e del Vietnam dalle autorità doganali di Germania e Paesi Bassi o dai tre importatori di cui al considerando 29. Come indicato al considerando 33, alla Commissione non risultava che la maggior parte di tali società avesse presentato richieste di TEM o TI durante l'inchiesta iniziale. Per quanto riguarda le società restanti, per un numero considerevole di esse la Commissione aveva già esaminato le richieste di TEM e TI in precedenti esercizi di esecuzione. La procedura è illustrata nel dettaglio nei considerando da 34 a 36 e le pertinenti società nonché i pertinenti atti giuridici sono elencati negli allegati da IV a VI del presente regolamento. L'argomentazione secondo la quale la Commissione avrebbe sottoposto a inchiesta 600 società nel presente esercizio è incorretta e di conseguenza deve essere respinta.
- (91) La Commissione ha inoltre chiarito, come indicato al considerando 17, di aver ripreso il presente procedimento antidumping dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità e di conseguenza di aver valutato l'eventuale prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i produttori esportatori interessati nel periodo compreso tra il 1° aprile 2004 e il 31 marzo 2005, cioè nel periodo in cui è stata svolta l'inchiesta che ha portato all'istituzione dei dazi antidumping definitivi nel 2006. La Commissione non ha quindi raccolto nuove informazioni, ma ha basato la propria valutazione sulle richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori pertinenti durante la presente inchiesta. Le conclusioni di tali valutazioni sono state comunicate ai produttori esportatori pertinenti, che hanno avuto a disposizione un periodo di tempo per presentare osservazioni. Come indicato al considerando 70, nessuno degli esportatori interessati, compreso il fornitore di Sino Pro Trading Ltd, ha presentato osservazioni circa tale comunicazione.
- (92) Infine si sottolinea che le informazioni fornite dai produttori esportatori nelle loro richieste di TEM/TI sono considerate riservate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di base. Per tutelare la riservatezza, i nomi delle società sono stati quindi sostituiti con numeri.
- (93) Tutte le argomentazioni di cui sopra sono quindi state respinte.

#### *Base giuridica della riapertura dell'inchiesta*

- (94) Secondo la FESI e la Coalizione delle calzature, la Commissione avrebbe violato l'articolo 266 del TFUE, poiché tale articolo non le fornisce la base giuridica per riaprire l'inchiesta in relazione a una misura scaduta. La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre ribadito che l'articolo 266 del TFUE non consente l'istituzione retroattiva dei dazi antidumping, facendo riferimento alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-458/98P *Industrie des poudres sphériques/Consiglio* <sup>(1)</sup>.
- (95) A tale riguardo la FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni di calzature dalla Cina e dal Vietnam si era concluso il 31 marzo 2011 con la scadenza delle misure. A tal fine, la Commissione aveva pubblicato un avviso sulla scadenza dei dazi nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 16 marzo 2011 <sup>(2)</sup> («avviso di scadenza»), l'industria dell'Unione non aveva indicato alcuna persistenza del dumping e la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea non aveva invalidato l'avviso di scadenza.
- (96) Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che il regolamento di base non conferisce alla Commissione alcun potere che le consenta di riaprire l'inchiesta antidumping.

<sup>(1)</sup> Causa C-458/98 P, *Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio*, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

<sup>(2)</sup> Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 82 del 16.3.2011, pag. 4).

- (97) In tale contesto la FESI e la Coalizione delle calzature hanno affermato inoltre che la ripresa dell'inchiesta e della valutazione delle richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori cinesi e vietnamiti interessati durante l'inchiesta iniziale viola il principio universale di prescrizione o di decadenza. Tale principio è sancito dall'accordo OMC e dal regolamento di base, che fissano un termine di cinque anni per le misure, nonché dall'articolo 236, paragrafo 1, e dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario, che fissano un termine di tre anni entro cui gli importatori, da un lato, possono chiedere il rimborso di dazi antidumping e le autorità doganali nazionali, dall'altro, possono riscuotere dazi sull'importazione e dazi antidumping <sup>(1)</sup>. L'articolo 266 del TFUE non consente alcuna deroga a tale principio.
- (98) Infine è stato asserito che la Commissione non ha fornito alcuna motivazione o giurisprudenza precedente a sostegno del ricorso all'articolo 266 del TFUE come base giuridica per la riapertura del procedimento.
- (99) Per quanto riguarda la mancanza di base giuridica per la riapertura dell'inchiesta, la Commissione ricorda la giurisprudenza citata al considerando 15, in base alla quale essa può riprendere l'inchiesta dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità. Ad ogni modo, come recentemente ricordato dall'avvocato generale, l'articolo 266 del TFUE da un lato conferisce alla Commissione il potere di ristabilire la legalità conformemente alla sentenza dichiarativa di invalidità della misura in questione e, dall'altro, la obbliga a conformare la propria azione al contenuto della sentenza medesima <sup>(2)</sup>. La causa *Commissione/McBride e a.* <sup>(3)</sup>, su cui si basano la FESI e la Coalizione delle calzature, non si applica in questo contesto poiché in tale causa le norme attributive della competenza ad emanare un atto (in sostituzione di quello annullato) non facevano più parte dell'ordinamento giuridico dell'Unione, mentre nel presente caso la base giuridica non è scomparsa e l'unico cambiamento è stato il conferimento della competenza alla Commissione <sup>(4)</sup>.
- (100) Per quanto riguarda il legittimo affidamento, è necessario ricordare che la legalità di un regolamento antidumping deve essere valutata alla luce delle norme oggettive del diritto dell'Unione e non di una prassi decisionale, anche qualora tale prassi esista (il che non è il caso nella fattispecie). Quindi la prassi precedente della Commissione, *quod non*, non può creare un legittimo affidamento: secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il legittimo affidamento può sorgere solo nel caso in cui le istituzioni abbiano fornito specifiche garanzie che permettono a una parte interessata di dedurre legittimamente che le istituzioni dell'Unione agiranno in un determinato modo <sup>(5)</sup>. Né la FESI né la Coalizione delle calzature hanno cercato di dimostrare che tali garanzie sono state fornite nel presente caso. Ciò vale a maggior ragione in quanto la prassi precedente cui è fatto riferimento non corrisponde alla situazione di fatto e di diritto del presente caso e le divergenze possono essere spiegate dalle differenze di fatto e di diritto rispetto al presente caso.
- (101) Le differenze sono le seguenti: l'illegittimità rilevata dalla Corte non riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione e quindi il principio dell'istituzione del dazio, ma unicamente l'aliquota esatta del dazio. I precedenti annullamenti cui si riferiscono le parti interessate riguardavano invece le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione. Le istituzioni sono quindi autorizzate a ricalcolare l'aliquota esatta del dazio per i produttori esportatori interessati.
- (102) In particolare, nel presente caso non è stato necessario chiedere ulteriori informazioni alle parti interessate. La Commissione ha dovuto piuttosto valutare le informazioni che erano state presentate, ma non valutate prima dell'adozione del regolamento (CE) n. 1472/2006. Ad ogni modo, come indicato al considerando 99, la prassi precedente di altri casi non costituisce una garanzia precisa e incondizionata per il presente caso.
- (103) Infine, tutte le parti alle quali il procedimento è diretto, vale a dire i produttori esportatori interessati, nonché le parti nelle cause dinanzi alla Corte e l'associazione che rappresenta una di queste parti, sono state informate tramite una comunicazione dei fatti pertinenti sulla base dei quali la Commissione intende adottare la presente valutazione relativa al TEM/TI. I loro diritti di difesa sono quindi rispettati. A tale riguardo va sottolineato in particolare che, in un procedimento antidumping, gli importatori indipendenti non beneficiano di diritti di difesa, in quanto tali procedimenti non sono diretti contro di loro.

<sup>(1)</sup> Detto termine è indicato ora all'articolo 103, paragrafo 1, e all'articolo 121, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale Campos Sánchez-Bordona presentate il 20 luglio 2017 nella causa C-256/16, *Deichmann*, ECLI:EU:C:2017:580, punto 73.

<sup>(3)</sup> Causa C-361/14 P, *Commissione/McBride e a.*, ECLI:EU:C:2016:434.

<sup>(4)</sup> *Ibid.*, punto 76.

<sup>(5)</sup> Causa C-373/07, *Mebrom/Commissione*, Racc. 2009, I-00054, punti 91-94.

(104) Per quanto riguarda l'affermazione secondo cui le misure in questione sono scadute il 31 marzo 2011, la Commissione non vede per quale motivo la scadenza della misura dovrebbe avere un'incidenza sulla possibilità di adottare un nuovo atto per sostituire l'atto annullato in seguito a una sentenza di annullamento dell'atto iniziale. Secondo la giurisprudenza di cui al considerando 15, il procedimento amministrativo dovrebbe essere ripreso dal punto in cui si è verificata l'illegittimità. La Commissione ha riaperto l'inchiesta esattamente da quel punto al fine di valutare se le richieste di TEM/TI che non erano state esaminate dovessero essere accolte e, allo stesso tempo, se fosse dovuta un'aliquota del dazio inferiore (il che avrebbe di conseguenza consentito a tali società interessate di richiedere la restituzione dei dazi pagati in eccesso e i relativi interessi attraverso la loro autorità doganale competente <sup>(1)</sup>). Sebbene un avviso di scadenza concluda ufficialmente un procedimento, esso non può avere l'effetto di privare tali società del diritto che le loro richieste di TEM/TI siano valutate, un diritto che in fin dei conti era dovuto durante l'inchiesta, come riconosciuto dalla Corte nella causa *C&J Clark* <sup>(2)</sup>. L'inchiesta è stata quindi riaperta il 17 marzo 2016 e sarà conclusa mediante il presente regolamento conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

*Articolo 236 del codice doganale comunitario*

(105) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre affermato che la procedura adottata per riaprire l'inchiesta e istituire retroattivamente il dazio costituisce un abuso di potere della Commissione e viola il TFUE. A tale riguardo la FESI e la Coalizione delle calzature affermano che la Commissione non ha il potere di interferire con l'articolo 236, paragrafo 1, del codice doganale comunitario impedendo il rimborso dei dazi antidumping. Secondo loro spettava alle autorità doganali nazionali trarre le conseguenze dell'annullamento dei dazi; tali autorità sarebbero anche state tenute a rimborsare i dazi antidumping dichiarati non validi dalla Corte.

(106) A tale riguardo la FESI e la Coalizione delle calzature hanno affermato che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non permette alla Commissione di derogare all'articolo 236 del codice doganale comunitario, poiché le due normative sono ordinamenti giuridici paritari e il regolamento di base non può essere considerato una *lex specialis* del codice doganale comunitario.

(107) Le stesse parti hanno inoltre sostenuto che l'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base non fa riferimento all'articolo 236 del codice doganale comunitario e stabilisce soltanto che la Commissione può adottare disposizioni speciali e non deroghe al codice doganale comunitario.

(108) In risposta a ciò è importante sottolineare che l'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base non rende le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione automaticamente applicabili all'istituzione dei dazi antidumping individuali <sup>(3)</sup>. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base conferisce invece alle istituzioni dell'Unione il diritto di recepire e rendere applicabili, se necessario e opportuno, le norme che disciplinano la legislazione doganale dell'Unione <sup>(4)</sup>.

(109) Tale recepimento non richiede la piena applicazione di tutte le disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base prevede espressamente disposizioni particolari relative alla definizione comune della nozione di origine, un buon esempio di un caso in cui si verifica una deroga alle disposizioni della legislazione doganale dell'Unione. È su questa base che la Commissione ha usato i poteri derivanti dall'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base e ha chiesto alle autorità doganali nazionali di astenersi temporaneamente da qualsiasi rimborso. Ciò non mette in causa la competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali nell'ambito delle controversie concernenti l'obbligazione doganale: il potere decisionale spetta alle autorità doganali degli Stati membri. Le autorità doganali degli Stati membri decidono ancora, in base alle conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito alle richieste di TEM e TI, se concedere o meno un rimborso.

(110) Pertanto, anche se è vero che la legislazione doganale dell'Unione non contiene alcuna disposizione che consenta di ostacolare il rimborso dei dazi doganali versati indebitamente, in relazione al rimborso dei dazi antidumping non può essere fatta un'affermazione così categorica. Vista la necessità generale di proteggere le risorse

<sup>(1)</sup> Cfr. a tal proposito la causa C-365/15, *Wortmann*, ECLI:EU:C:2017:19, punti 34 e 37.

<sup>(2)</sup> Cause riunite C-659/13 e C-34/14, *C & J Clark International*, ECLI:EU:C:2016:74, punti 110-112.

<sup>(3)</sup> Cfr. documento di lavoro dei servizi della Commissione, conformità alle sentenze della Corte di giustizia del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P *Brosmann* e del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10P *Zhejiang Aokang*, che accompagna la proposta di regolamento di esecuzione del Consiglio che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da *Brosmann Footwear (HK) Ltd*, *Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd*, *Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd*, *Risen Footwear (HK) Co. Ltd* e *Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd*/\* SWD/2014/046 final, considerando 45-48.

<sup>(4)</sup> Causa C-382/09, *Stils Met*, ECLI:EU:C:2010:596, punti 42-43. Il codice TARIC, ad esempio, usato anch'esso come mezzo per garantire la conformità alle misure di difesa commerciale, ha le sue origini nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

dell'Unione da ingiustificate richieste di rimborso e le difficoltà che l'avvio di un'azione per rimborsi ingiustificati comporta, la Commissione ha pertanto dovuto derogare temporaneamente alla legislazione doganale dell'Unione avvalendosi dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base.

*Mancata menzione della motivazione della base giuridica*

- (111) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno anche sostenuto che la Commissione, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, non ha fornito un'adeguata motivazione e non ha indicato la base giuridica della restituzione retroattiva dei dazi e quindi del rifiuto di rimborso dei dazi agli importatori interessati dall'esecuzione in corso. Di conseguenza, la FESI e la Coalizione delle calzature hanno affermato che la Commissione ha violato il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva delle parti interessate.
- (112) Anche SIEMES, uno degli importatori che ha presentato osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni, ha affermato che il regolamento di esecuzione della Commissione manca di una motivazione adeguata, in violazione dell'articolo 296 del TFUE, ma senza fornire ulteriori spiegazioni in merito a tale affermazione. A sostegno della sua argomentazione, tale parte ha fatto riferimento alla sentenza nella causa T-310/12, *Yuanping Changyuan Chemicals/Consiglio* <sup>(1)</sup>.
- (113) La Commissione ritiene che la motivazione giuridica completa fornita nel documento di divulgazione generale e nel presente regolamento, compreso il riferimento alle basi giuridiche del presente regolamento, motivi debitamente quest'ultimo.

*Legittimo affidamento*

- (114) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre sostenuto che la correzione retroattiva delle misure scadute viola il principio del legittimo affidamento. La FESI ha affermato che in un primo momento alle parti, inclusi gli importatori, è stato assicurato che le misure sarebbero scadute il 31 marzo 2011 e che, visto il tempo trascorso dall'inchiesta iniziale, esse potevano giustamente fare affidamento sul fatto che l'inchiesta iniziale non sarebbe stata ripresa o riaperta. I produttori esportatori cinesi e vietnamiti potevano giustamente fare legittimo affidamento sul fatto che le loro richieste di TEM/TI presentate nell'inchiesta iniziale non sarebbero più state riesaminate dalla Commissione, per il semplice fatto che tali richieste non erano state esaminate entro il termine di tre mesi applicabile durante l'inchiesta iniziale.
- (115) Per quanto riguarda il legittimo affidamento delle parti interessate sul fatto che le misure antidumping sarebbero scadute e che l'inchiesta non sarebbe più stata riaperta si rinvia al considerando 104, in cui tali argomentazioni sono state trattate dettagliatamente.
- (116) Per quanto riguarda il legittimo affidamento dei produttori esportatori cinesi e vietnamiti sul fatto che le loro richieste di TEM/TI non sarebbero state riesaminate, si rinvia al considerando 99, in cui la questione è trattata alla luce delle giurisprudenze della Corte in materia.

*Principio di non discriminazione*

- (117) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping con effetto retroattivo costituisce i) una discriminazione degli importatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto agli importatori interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang di cui al considerando 6, ai quali sono stati rimborsati i dazi pagati sulle importazioni di calzature dai cinque produttori esportatori interessati da dette sentenze nonché ii) una discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso rispetto ai cinque produttori esportatori interessati dalle sentenze Brosmann e Aokang che non sono stati assoggettati ad alcun dazio in seguito alla decisione di esecuzione 2014/149/UE.
- (118) Per quanto riguarda l'affermazione sulla discriminazione, la Commissione ricorda in primo luogo le condizioni per una discriminazione, indicate al considerando 87.
- (119) Occorre inoltre notare che la differenza tra gli importatori interessati dall'esecuzione in corso e quelli interessati dall'esecuzione delle sentenze Brosmann e Aokang sta nel fatto che questi ultimi hanno deciso di impugnare il regolamento (CE) n. 1472/2006 dinanzi al Tribunale, mentre i primi non lo hanno fatto.
- (120) Una decisione adottata da un'istituzione dell'Unione che non è stata impugnata dal suo destinatario entro i termini stabiliti all'articolo 263, sesto comma, del TFUE, diviene definitiva nei suoi confronti. Tale regola è basata in particolare sulla considerazione che i termini entro cui devono essere avviati i procedimenti giuridici sono intesi a garantire la certezza del diritto, evitando che le misure dell'Unione che producono effetti giuridici siano messe in discussione per un tempo indeterminato <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> ECLI:EU:T:2015:295.

<sup>(2)</sup> Causa C-239/99, *Nachi Europe*, ECLI:EU:C:2001:101, punto 29.

- (121) Questo principio procedurale del diritto dell'Unione crea necessariamente due gruppi: coloro che hanno impugnato una misura dell'Unione e di conseguenza possono aver acquisito una posizione vantaggiosa (come Brosmann e gli altri quattro produttori esportatori) e coloro che non lo hanno fatto. Ciò non significa però che la Commissione abbia trattato le due parti in modo disuguale, in violazione del principio della parità di trattamento. Il fatto di riconoscere che una parte rientra in quest'ultima categoria per una decisione consapevole di non contestare un atto dell'Unione non è discriminatorio nei confronti di tale gruppo.
- (122) Tutte le parti interessate hanno quindi beneficiato della tutela giurisdizionale dinanzi ai giudici dell'Unione in qualsiasi momento.
- (123) Per quanto riguarda la presunta discriminazione dei produttori esportatori interessati dall'esecuzione in corso che non erano soggetti ad alcun dazio in seguito alla decisione 2014/149/UE, va notato che la decisione del Consiglio di non restituire i dazi è stata chiaramente presa in base alle circostanze particolari della situazione specifica esistente al momento in cui la Commissione ha presentato la proposta di restituire tali dazi, in particolare per il fatto che i dazi antidumping in questione erano già stati rimborsati e considerando che la comunicazione iniziale dell'obbligazione al debitore in questione era stata ritirata in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang. Secondo il Consiglio tale rimborso aveva creato il legittimo affidamento degli importatori interessati. Dato che gli altri importatori non hanno fruito di un rimborso comparabile, essi non si trovano in una situazione comparabile a quella degli importatori interessati dalla decisione del Consiglio.
- (124) In ogni caso, il fatto che il Consiglio abbia deciso di agire in un certo modo, date le circostanze particolari del caso in questione, non può obbligare la Commissione ad eseguire un'altra sentenza in modo esattamente uguale.

*Competenza della Commissione di istituire misure antidumping definitive*

- (125) La FESI e la Coalizione delle calzature hanno inoltre affermato che la Commissione non ha la competenza per adottare il regolamento che istituisce un dazio antidumping con effetto retroattivo nell'esercizio di esecuzione in corso e che tale competenza spetterebbe in ogni caso al Consiglio. Questa affermazione si basava sull'argomentazione secondo la quale, se l'inchiesta è ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l'illegittimità, dovrebbero anche essere applicabili le stesse norme valide al momento dell'inchiesta iniziale, in cui le misure definitive sono state adottate dal Consiglio. Le suddette parti hanno sostenuto che, in conformità all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2014, che modifica alcuni regolamenti in materia di politica commerciale comune per quanto riguarda le procedure di adozione di determinate misure (il cosiddetto «regolamento Omnibus I») (<sup>1</sup>), la nuova procedura decisionale nel settore della politica commerciale comune non si applica al presente contesto, dato che prima dell'entrata in vigore del regolamento Omnibus I i) la Commissione aveva già adottato un atto (il regolamento provvisorio), ii) le consultazioni prescritte dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, erano state avviate e concluse e iii) la Commissione aveva già adottato una proposta di regolamento del Consiglio sull'adozione di misure definitive. In base a ciò, dette parti hanno concluso che dovrebbero essere applicate le procedure decisionali anteriori all'entrata in vigore del regolamento Omnibus I.
- (126) L'argomentazione si concentra tuttavia sulla data di apertura dell'inchiesta (che è in effetti pertinente in relazione alle altre modifiche sostanziali apportate al regolamento di base) ma omette di menzionare il fatto che il regolamento (UE) n. 37/2014 si avvale di un criterio diverso (vale a dire l'apertura della procedura di adozione delle misure). La posizione della FESI e della Coalizione delle calzature si basa quindi su un'interpretazione errata della norma transitoria del regolamento (UE) n. 37/2014.
- (127) In effetti, visto il riferimento contenuto nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 37/2014 alle «*procedure in itinere relative all'adozione di misure*», che stabilisce le norme transitorie per le modifiche delle procedure decisionali di adozione delle misure antidumping, e visto il significato di «procedura» nel regolamento di base, per un'inchiesta che è stata aperta prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 37/2014 ma per la quale la Commissione non aveva avviato la consultazione del comitato competente in vista dell'adozione delle misure prima di tale entrata in vigore, alla procedura di adozione di dette misure antidumping si applicano le nuove norme. Lo stesso vale per i procedimenti in cui le misure sono state istituite in base alle vecchie norme, e che vanno riesaminati, o per i casi in cui sono stati istituiti dazi provvisori in base alle vecchie norme, ma la procedura di adozione delle misure definitive non era ancora stata aperta quando è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 37/2014. In altre parole, il regolamento (UE) n. 37/2014 si applica a una specifica «*procedura di adozione*» e non all'intero periodo di una data inchiesta o di una procedura.

(<sup>1</sup>) GUL 18 del 21.1.2014, pag. 1.

- (128) Il regolamento controverso è stato adottato nel 2006. La legislazione pertinente applicabile al procedimento è il regolamento (UE) 2016/1036. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (129) Quanto a Clarks et al., in primo luogo essi hanno sostenuto che la Commissione non disponeva di una base giuridica per esaminare le richieste di TEM/TI presentate dai produttori esportatori nell'inchiesta originale. Clarks et al. hanno affermato che il procedimento, conclusosi con la scadenza delle misure il 31 marzo 2011, non era stato dichiarato invalido dalla sentenza nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 e che non può pertanto essere riaperto.
- (130) In risposta a tale osservazione, la Commissione rinvia alla spiegazione fornita nei considerando da 99 a 104.
- (131) In secondo luogo Clarks et al. hanno sostenuto che il procedimento in corso viola i principi di non retroattività e di certezza del diritto stabiliti dall'articolo 10 del regolamento di base. Inoltre SIEMES, un altro importatore di calzature, ha analogamente sostenuto che non vi sarebbe alcuna base giuridica per l'istituzione retroattiva di dazi antidumping e ha fatto riferimento alla giurisprudenza, ossia la causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques/Consiglio* <sup>(1)</sup>, e alla precedente prassi della Commissione in merito.
- (132) Per quanto riguarda l'affermazione relativa alla retroattività basata sull'articolo 10 del regolamento di base e sull'articolo 10 dell'accordo antidumping dell'OMC, l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, che segue il testo dell'articolo 10.1 dell'accordo antidumping dell'OMC, stabilisce che i dazi antidumping provvisori e definitivi sono applicati unicamente ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore delle misure adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, a seconda dei casi. Nel presente caso i dazi antidumping in questione sono applicati solo ai prodotti immessi in libera pratica dopo l'entrata in vigore del regolamento provvisorio e del regolamento controverso (definitivo), adottati rispettivamente a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. La retroattività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base si riferisce tuttavia solo a una situazione in cui le merci sono state immesse in libera pratica prima dell'introduzione delle misure, come si può evincere dal testo stesso di tale disposizione, nonché dall'eccezione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (133) La Commissione osserva inoltre che nel presente caso non vi è né violazione del principio di retroattività né violazione della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
- (134) Per quanto concerne la retroattività, la giurisprudenza della Corte distingue, quando si tratta di stabilire se una misura sia retroattiva, tra l'applicazione di una nuova norma a una situazione diventata definitiva (definita anche situazione giuridica esistente o definitivamente stabilita) e una situazione iniziata prima dell'entrata in vigore della nuova norma, ma non ancora definitiva (definita anche situazione temporanea).
- (135) Nel presente caso la situazione delle importazioni dei prodotti in esame verificatasi nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 non è ancora diventata definitiva dato che, a causa dell'annullamento del regolamento controverso, il dazio antidumping applicabile a tali importazioni non è ancora stato stabilito definitivamente. Nel contempo gli importatori di calzature sono stati avvertiti della possibile introduzione di tale dazio tramite la pubblicazione dell'avviso di apertura e del regolamento provvisorio. Secondo una giurisprudenza consolidata degli organi giurisdizionali dell'Unione, gli operatori non possono acquisire un legittimo affidamento finché le istituzioni non hanno adottato un atto di chiusura del procedimento amministrativo, rendendolo definitivo.
- (136) Il presente regolamento costituisce un'applicazione immediata agli effetti futuri di una situazione in corso: i dazi sulle calzature sono stati riscossi dalle autorità doganali nazionali. A causa dell'esistenza delle domande di rimborso, che non hanno ricevuto una risposta definitiva, essi costituiscono una situazione in corso. Il presente regolamento fissa il dazio applicabile a tali importazioni e di conseguenza disciplina gli effetti futuri di una situazione in corso.
- (137) In ogni caso, anche se si trattasse di retroattività ai sensi del diritto dell'Unione, *quod non*, tale retroattività sarebbe giustificata per il motivo spiegato qui di seguito.
- (138) Le norme di diritto sostanziale dell'Unione possono essere applicate alle situazioni esistenti anteriormente alla loro entrata in vigore soltanto se dalla lettera, dallo scopo o dallo spirito di tali norme risulti chiaramente che deve essere loro attribuita efficacia retroattiva. In particolare, nella causa C-337/88 *Società agricola fattoria*

<sup>(1)</sup> ECLI:EU:C:2000:531.

*alimentare (SAFA) è stato dichiarato che: «[B]enché in linea di massima il principio della certezza delle situazioni giuridiche osti a che l'efficacia nel tempo di un atto comunitario decorra da una data anteriore alla sua pubblicazione, una deroga è possibile, in via eccezionale, qualora lo esiga lo scopo da raggiungere e purché il legittimo affidamento degli interessati sia debitamente rispettato»<sup>(1)</sup>.*

- (139) Nel presente caso l'obiettivo è ottemperare all'obbligo della Commissione derivante dall'articolo 266 del TFUE. Dato che nelle sentenze di cui al considerando 12 la Corte ha rilevato un'illegittimità solo per quanto riguarda la determinazione dell'aliquota del dazio applicabile e non l'istituzione delle misure stesse (vale a dire per quanto riguarda le conclusioni relative al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione), i produttori esportatori interessati non potevano fare legittimamente affidamento sul fatto che non sarebbero state istituite misure antidumping definitive. Di conseguenza l'istituzione delle misure, anche se fosse stata retroattiva, *quod non*, non può essere vista come una violazione del legittimo affidamento.
- (140) In terzo luogo Clarks et al. hanno sostenuto che restituire un dazio antidumping per i settanta produttori esportatori interessati sarebbe discriminatorio e violerebbe l'articolo 266 del TFUE, dato che non è stato restituito alcun dazio antidumping in seguito alle sentenze Brosmann e Aokang.
- (141) Tale argomentazione è priva di fondamento. Gli importatori che hanno importato da Brosmann e dagli altri quattro produttori esportatori interessati dalle sentenze nelle cause C-247/10 P e C-249/10 P si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa, perché i loro produttori esportatori hanno deciso di contestare il regolamento controverso e perché i loro dazi sono stati rimborsati, quindi essi sono protetti dall'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario. Gli altri importatori non hanno contestato il regolamento e non hanno ottenuto un rimborso. A tale riguardo si vedano anche i considerando da 118 a 122.
- (142) In quarto luogo Clarks et al. hanno sostenuto che vi sono varie irregolarità procedurali derivanti dalla presente inchiesta. Innanzitutto hanno affermato che i produttori esportatori interessati potrebbero non essere più in grado di presentare osservazioni rilevanti o di fornire elementi di prova supplementari a sostegno delle richieste di TEM/TI che avevano presentato diversi anni prima. Ad esempio, le società potrebbero non esistere più o i documenti pertinenti potrebbero non essere più disponibili.
- (143) Clarks et al. hanno inoltre sostenuto che, contrariamente all'inchiesta iniziale, le misure della Commissione colpirebbero di fatto e di diritto solo gli importatori, che non dispongono di alcun mezzo per fornire un contributo significativo e non possono esigere che i loro fornitori collaborino con la Commissione.
- (144) La Commissione osserva che il regolamento di base non contiene alcuna disposizione in base alla quale essa è tenuta a offrire alle società esportatrici che chiedono il TEM/TI la possibilità di completare le informazioni fattuali mancanti. Al contrario, e come indicato al considerando 88, l'onere della prova incombe al produttore che intende richiedere il TEM/TI a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b, del regolamento di base. Il diritto di essere sentiti concerne la valutazione dei fatti, ma non comprende il diritto di completare informazioni lacunose. In caso contrario il produttore esportatore potrebbe prolungare la valutazione a tempo indeterminato, fornendo le informazioni una per una.
- (145) A tale riguardo si ricorda che la Commissione non ha alcun obbligo di chiedere al produttore esportatore di completare la sua richiesta di TEM/TI. Come indicato al considerando 84, la Commissione può basare la sua valutazione sulle informazioni fornite dal produttore esportatore. Ad ogni modo i produttori esportatori interessati non hanno contestato la valutazione delle loro richieste di TEM/TI effettuata dalla Commissione e non hanno indicato quali documenti o quali persone non erano più disponibili. L'asserzione è quindi talmente astratta che le istituzioni non possono tenere conto di queste difficoltà durante la valutazione delle richieste di TEM/TI. Dato che l'argomentazione si basa su speculazioni e non è sostenuta da indicazioni precise riguardo a quali documenti e quali persone non siano più disponibili e riguardo alla pertinenza di tali documenti e persone per la valutazione della richiesta di TEM/TI, essa è respinta.
- (146) Per quanto riguarda l'asserzione secondo la quale un importatore non dispone di alcun mezzo per fornire un contributo significativo, la Commissione osserva quanto segue: in primo luogo gli importatori non godono del diritto di difesa, poiché le misure antidumping non sono dirette contro di loro bensì contro i produttori esportatori. In secondo luogo gli importatori hanno già avuto la possibilità di presentare osservazioni su questo punto durante la procedura amministrativa che ha preceduto l'adozione del regolamento controverso. In terzo luogo, se gli importatori ritenevano che fosse stata commessa un'irregolarità a tale proposito, avrebbero dovuto prendere i necessari accordi contrattuali con i fornitori per assicurarsi di disporre della documentazione necessaria. L'argomentazione deve pertanto essere respinta.

<sup>(1)</sup> ECLI:EU:C:1990:1, punto 13.

- (147) In quinto luogo Clarks et al. hanno sostenuto che la Commissione non abbia esaminato se l'istituzione dei dazi antidumping fosse nell'interesse dell'Unione e che le misure sarebbero contrarie all'interesse dell'Unione perché i) hanno già avuto l'effetto desiderato quando sono state istituite la prima volta, ii) non apporterebbero alcun beneficio supplementare all'industria dell'Unione, iii) non influirebbero sui produttori esportatori e iv) comporterebbero un costo notevole per gli importatori dell'Unione.
- (148) Il presente caso riguarda unicamente le richieste di TEM/TI, perché questo è l'unico punto sul quale gli organi giurisdizionali dell'Unione hanno riscontrato un errore di diritto. Per quanto riguarda l'interesse dell'Unione la valutazione contenuta nel regolamento (CE) n. 1472/2006 rimane pienamente valida. Inoltre la presente misura è giustificata per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione.
- (149) In sesto luogo Clarks et al. hanno sostenuto che il dazio antidumping, se venisse restituito, non potrebbe più essere riscosso a causa della scadenza dei termini di prescrizione di cui all'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario (ora articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione). Secondo Clarks et al., questa situazione costituirebbe un abuso di potere da parte della Commissione.
- (150) La Commissione ricorda che, conformemente all'articolo 221, paragrafo 3, del codice doganale comunitario/all'articolo 103, paragrafo 1, del codice doganale dell'Unione, i termini di prescrizione non si applicano qualora venga presentato un ricorso a norma dell'articolo 243 del codice doganale comunitario/dell'articolo 44, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, come in tutti i presenti casi, che riguardano ricorsi a norma dell'articolo 236 del codice doganale comunitario/dell'articolo 119 del codice doganale dell'Unione. Un ricorso ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 3, del codice doganale dell'Unione, conformemente alla precisazione contenuta nell'articolo 44, paragrafo 2, dello stesso regolamento, si estende dal ricorso iniziale contro la decisione delle autorità doganali nazionali che istituiscono i dazi fino alla sentenza definitiva pronunciata dal giudice nazionale, compreso, ove necessario, un rinvio pregiudiziale. Il periodo di tre anni è quindi sospeso a partire dalla data in cui è presentato il ricorso.
- (151) Clarks et al. hanno infine affermato che in seguito alla scadenza del paragrafo 15, lettera a), punto ii), del protocollo di adesione della Cina all'OMC, avvenuta l'11 dicembre 2016, la Commissione non può più avvalersi del metodo usato nell'inchiesta iniziale per determinare il valore normale per gli esportatori cinesi [vale a dire il metodo del paese di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base].
- (152) Il regolamento controverso è stato adottato nel 2006. La legislazione pertinente applicabile al presente procedimento è il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea. Tale argomentazione è pertanto respinta.
- (153) SIEMES ha inoltre sostenuto che la durata della procedura in relazione alla sua domanda di rimborso in corso dei dazi antidumping presso le autorità doganali tedesche viola il diritto ad una buona amministrazione di cui all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Innanzitutto la Commissione osserva che le decisioni relative al rimborso dei dazi antidumping rientrano nelle competenze delle autorità doganali nazionali degli Stati membri. In secondo luogo, sulla base delle informazioni fornite, alla Commissione risulta che la richiesta di rimborso di SIEMES del 19 marzo 2012 è stata respinta poiché la sentenza in base alla quale è stata presentata era limitata a Brosmann e Aokang. Tale sentenza non aveva alcun effetto su altri produttori esportatori di Cina e Vietnam. Solo in data 4 febbraio 2016 la Corte di giustizia, nelle cause riunite C-659/13 C & J Clark International Limited e C-34/14 Puma SE, ha dichiarato invalido il regolamento controverso nella parte in cui riguardava tutti i produttori esportatori del prodotto interessato (cfr. considerando 12). Soltanto a quel punto SIEMES è stata interessata da una sentenza della Corte, come le è stato debitamente notificato dalle autorità doganali tedesche nella loro lettera del 7 settembre 2016. La Commissione ha attuato la sentenza nei confronti di numerosi produttori esportatori, come descritto ai considerando da 18 a 38, nonché nei confronti degli importatori che avevano presentato domande di rimborso alle autorità doganali tedesche. In particolare, per quanto riguarda le importazioni oggetto di domande di rimborso notificate dalle autorità doganali tedesche alla Commissione conformemente all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/223 (si rinvia al considerando 30), la Commissione ha pienamente rispettato il limite di otto mesi per l'attuazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento. Di conseguenza la Commissione ha contestato l'argomentazione secondo la quale tale procedura avrebbe violato il principio di una buona amministrazione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### D. CONCLUSIONI

- (154) Tenuto conto delle osservazioni presentate e della loro analisi, la Commissione ha concluso che il dazio antidumping residuo applicabile alla Cina e al Vietnam, rispettivamente pari al 16,5 % e al 10 %, dovrebbe essere restituito per il periodo di applicazione del regolamento controverso.

- (155) Come indicato al considerando 28, la Commissione ha sospeso la valutazione delle società elencate nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione fino a quando l'importatore che ha chiesto il rimborso alle autorità doganali nazionali non le avrà comunicato i nomi e gli indirizzi dei produttori esportatori da cui gli operatori commerciali pertinenti hanno acquistato calzature, oppure, in mancanza di una risposta entro tale periodo, fino alla scadenza del termine fissato dalla Commissione per la presentazione di tali informazioni.
- (156) All'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/423 la Commissione ha altresì invitato le autorità doganali nazionali pertinenti a non rimborsare i dazi doganali riscossi fino a quando essa non avrà concluso la valutazione delle pertinenti domande di TEM/TI.
- (157) Di conseguenza, come indicato al considerando 29, Pentland Brands Ltd., Puma UK Ltd. e Deichmann Shoes UK Ltd si sono manifestate e hanno identificato i loro fornitori. La Commissione ha esaminato le domande di TEM/TI dei fornitori identificati nel presente regolamento. Ne consegue che la Commissione ha ultimato la valutazione della situazione delle società elencate nell'allegato III del regolamento (UE) 2017/423. A quanto emerge, per quanto riguarda le società elencate nell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione, la Commissione non dispone di alcuna indicazione che attesti la presentazione di un modulo di richiesta di TEM/TI durante l'inchiesta iniziale. Il relativo rimborso richiesto dagli importatori nell'Unione non va quindi concesso, poiché il regolamento controverso non è stato annullato per quanto li riguarda. Per comodità di riferimento, la Commissione ha riprodotto l'allegato III del regolamento (UE) 2017/423 quale allegato VI del presente regolamento.

#### E. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

- (158) I produttori esportatori interessati, gli importatori interessati dalla notifica delle autorità doganali di Germania e Paesi Bassi, gli importatori che si sono manifestati comunicando i nomi e gli indirizzi dei loro rispettivi fornitori in Cina e/o Vietnam e tutte le parti che si sono manifestate sono stati informati dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare la reistituzione del dazio antidumping definitivo sulle esportazioni dei settanta produttori esportatori interessati. È stato fissato un termine entro il quale essi potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale divulgazione delle conclusioni.
- (159) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole ed altre calzature da camera e le calzature con puntale protettivo, originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, fabbricate dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento e classificate con i codici NC 6403 20 00, ex 6403 30 00 <sup>(1)</sup>, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00 <sup>(2)</sup>, che hanno avuto luogo nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio. I codici TARIC sono elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

— per «calzature per lo sport» si intendono le calzature ai sensi della nota di sottovoce 1 del capitolo 64 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.

<sup>(2)</sup> Cfr. la definizione contenuta nel regolamento (CE) n. 1719/2005 della Commissione, del 27 ottobre 2005, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286 del 28.10.2005, pag. 1). Il prodotto interessato è determinato combinando la descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e la corrispondente designazione del prodotto dei codici NC.

<sup>(3)</sup> GUL 286 del 28.10.2005, pag. 1.

- per «calzature contenenti una tecnologia speciale» si intendono le calzature che hanno un prezzo cif uguale o superiore a 7,5 EUR/paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità, classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98,
  - per «calzature con puntale protettivo» si intendono le calzature munite di un puntale protettivo e dotate di una resistenza all'impatto di almeno 100 joule <sup>(1)</sup> classificate con i seguenti codici NC: ex 6403 30 00 <sup>(2)</sup>, ex 6403 51 11, ex 6403 51 15, ex 6403 51 19, ex 6403 51 91, ex 6403 51 95, ex 6403 51 99, ex 6403 59 11, ex 6403 59 31, ex 6403 59 35, ex 6403 59 39, ex 6403 59 91, ex 6403 59 95, ex 6403 59 99, ex 6403 91 11, ex 6403 91 13, ex 6403 91 16, ex 6403 91 18, ex 6403 91 91, ex 6403 91 93, ex 6403 91 96, ex 6403 91 98, ex 6403 99 11, ex 6403 99 31, ex 6403 99 33, ex 6403 99 36, ex 6403 99 38, ex 6403 99 91, ex 6403 99 93, ex 6403 99 96, ex 6403 99 98 ed ex 6405 10 00,
  - per «pantofole ed altre calzature da camera» si intendono le calzature classificate con il codice NC 6405 10 00.
3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dai produttori esportatori elencati nell'allegato II del presente regolamento è pari al 16,5 % per i produttori esportatori cinesi interessati e al 10 % per il produttore esportatore vietnamita interessato.

#### Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in conformità al regolamento (CE) n. 553/2006 della Commissione, sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> La resistenza all'impatto è misurata conformemente alle norme europee EN345 o EN346.

<sup>(2)</sup> A norma del regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione, del 17 ottobre 2006, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1) questo codice NC è sostituito il 1° gennaio 2007 dai codici NC ex 6403 51 05, ex 6403 59 05, ex 6403 91 05 ed ex 6403 99 05.

## ALLEGATO I

**Codici TARIC relativi alle calzature con tomaie di cuoio naturale o cuoio ricostituito di cui all'articolo 1**

a) A partire dal 7 ottobre 2006:

6403 30 00 39, 6403 30 00 89, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,  
6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90, 6403 59 35 90, 6403 59 39 90,  
6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99,  
6403 91 18 99, 6403 91 91 99, 6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 11 90,  
6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,  
6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80;

b) a partire dal 1° gennaio 2007:

6403 51 05 19, 6403 51 05 99, 6403 51 11 90, 6403 51 15 90, 6403 51 19 90, 6403 51 91 90,  
6403 51 95 90, 6403 51 99 90, 6403 59 05 19, 6403 59 05 99, 6403 59 11 90, 6403 59 31 90,  
6403 59 35 90, 6403 59 39 90, 6403 59 91 90, 6403 59 95 90, 6403 59 99 90, 6403 91 05 19,  
6403 91 05 99, 6403 91 11 99, 6403 91 13 99, 6403 91 16 99, 6403 91 18 99, 6403 91 91 99,  
6403 91 93 99, 6403 91 96 99, 6403 91 98 99, 6403 99 05 19, 6403 99 05 99, 6403 99 11 90,  
6403 99 31 90, 6403 99 33 90, 6403 99 36 90, 6403 99 38 90, 6403 99 91 99, 6403 99 93 29,  
6403 99 93 99, 6403 99 96 29, 6403 99 96 99, 6403 99 98 29, 6403 99 98 99 e 6405 10 00 80;

c) a partire dal 7 settembre 2007:

6403 51 05 15, 6403 51 05 18, 6403 51 05 95, 6403 51 05 98, 6403 51 11 91, 6403 51 11 99,  
6403 51 15 91, 6403 51 15 99, 6403 51 19 91, 6403 51 19 99, 6403 51 91 91, 6403 51 91 99,  
6403 51 95 91, 6403 51 95 99, 6403 51 99 91, 6403 51 99 99, 6403 59 05 15, 6403 59 05 18,  
6403 59 05 95, 6403 59 05 98, 6403 59 11 91, 6403 59 11 99, 6403 59 31 91, 6403 59 31 99,  
6403 59 35 91, 6403 59 35 99, 6403 59 39 91, 6403 59 39 99, 6403 59 91 91, 6403 59 91 99,  
6403 59 95 91, 6403 59 95 99, 6403 59 99 91, 6403 59 99 99, 6403 91 05 15, 6403 91 05 18,  
6403 91 05 95, 6403 91 05 98, 6403 91 11 95, 6403 91 11 98, 6403 91 13 95, 6403 91 13 98,  
6403 91 16 95, 6403 91 16 98, 6403 91 18 95, 6403 91 18 98, 6403 91 91 95, 6403 91 91 98,  
6403 91 93 95, 6403 91 93 98, 6403 91 96 95, 6403 91 96 98, 6403 91 98 95, 6403 91 98 98,  
6403 99 05 15, 6403 99 05 18, 6403 99 05 95, 6403 99 05 98, 6403 99 11 91, 6403 99 11 99,  
6403 99 31 91, 6403 99 31 99, 6403 99 33 91, 6403 99 33 99, 6403 99 36 91, 6403 99 36 99,  
6403 99 38 91, 6403 99 38 99, 6403 99 91 95, 6403 99 91 98, 6403 99 93 25, 6403 99 93 28,  
6403 99 93 95, 6403 99 93 98, 6403 99 96 25, 6403 99 96 28, 6403 99 96 95, 6403 99 96 98,  
6403 99 98 25, 6403 99 98 28, 6403 99 98 95, 6403 99 98 98, 6405 10 00 81 e 6405 10 00 89.

## ALLEGATO II

**Elenco dei produttori esportatori sulle cui importazioni è istituito un dazio antidumping definitivo**

Nome del produttore esportatore	Codice addizionale TARIC
Aiminer Leather Products Co., Ltd. (Chengdu - Cina)	A999
Best Health Ltd. (Hou Jei Dong Wong - Cina)	A999
Best Run Worldwide Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Bright Ease Shoe Factory (Dongguan - Cina) e le sue società collegate Honour Service (Taipei - Taiwan) e Waffle Shoe Manufacturing	A999
Cambinh Shoes Company (Lai Cach - Vietnam)	A999
Dong Anh Footwear Joint Stock Company (Hanoi - Vietnam)	A999
Dong Guan Bor Jiann Footwear Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Dongguan Hongguo Shoes Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Dongguan Hopecome Footwear Co, Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Dongguan Houjie Baihou Hua Jian Footwear Factory (Dongguan - Cina)	A999
Dongguan Qun Yao Shoe Co., Ltd. (Dongguan - Cina) e la sua società collegata Kwan Yiu Co Ltd	A999
Dongyi Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Doozer (Fujian) Shoes Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Cina)	A999
Emperor (VN) Co., Ltd. (Tinh Long An - Vietnam)	A999
Everlasting Industry Co., Ltd. (Huizhou - Cina)	A999
Freetrend Industrial Ltd. (Cina) (Shenzhen - Cina)	A999
Freeview Company Ltd. (Shenzhen - Cina)	A999
Fu Jian Ching Luh Shoes Co., Ltd. (Fuzhou - Cina)	A999
Fu Jian Lion Score Sport Products Co., Ltd. (Fuzhou - Cina)	A999
Fujian Footwear & Headgear Import & Export (Holdings) Co., Ltd. (Fuzhou - Cina)	A999
Fujian Jinjiang Guohui Footwear & Garment Co., Ltd. (Chendai, Jinjiang Fujian - Cina)	A999
Gan Zhou Hua Jian International Footwear Co., Ltd. (Ganzhou - Cina)	A999
Golden Springs Shoe Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Haiduong Shoes Stock Company (Haiduong - Vietnam)	A999
Hangzhou Forever Shoes Factory (Hangzhou - Cina)	A999
Hua Jian Industrial Holding Co., Ltd. (Kowloon - Hong Kong) e la sua società collegata Hua Bao Shoes Co., Ltd	A999
Huu Nghi Danang Company (HUNEXCO) (Da Nang - Vietnam)	A999

Nome del produttore esportatore	Codice aggiuntivo TARIC
Hwa Seung Vina Co., Ltd. (Nhon Trach - Vietnam)	A999
Jason Rubber Works Ltd. (Kowloon - Hong Kong) e la sua società collegata New Star Shoes Factory	A999
Jinjiang Hengdali Footwear Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Cina)	A999
Jinjiang Xiangcheng Footwear and Plastics Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Cina)	A999
JinJiang Zhenxing shoes & plastic Co., Ltd. (Jinjiang, Fujian - Cina)	A999
Juyi Group Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
K Star Footwear Co., Ltd. (Zhongshan - Cina) e la sua società collegata Sun Palace Trading Ltd	A999
Kangnai Group Wenzhou Lucky Shoes and Leather Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Khai Hoan Footwear Co., Ltd. (Ho Chi Minh city - Vietnam)	A999
Lian Jiang Ching Luh Shoes Co., Ltd. (Fuzhou - Cina)	A999
Li-Kai Shoes Manufacturing Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
New Star Shoes Factory (Dongguan - Cina)	A999
Ngoc Ha Shoe Company (Hanoi - Vietnam)	A999
Nhi Hiep Transportation Construction Company Limited (Ho Chi Minh city - Vietnam)	A999
Ophelia Shoe Co., Ltd. (Dongguan - Cina)	A999
Ormazed Shoes (Zhao Qing City) Ltd. (Zhaoqing - Cina)	A999
Ormazed Shoes Ltd. (Dong Guan) (Dongguan - Cina)	A999
Pacific Joint - Venture Company (Binh Duong - Vietnam)	A999
Phuc Yen Shoes Factory (Phuc Yen - Vietnam) e la sua società collegata Surcheer Industrial Co., Ltd.	A999
Phuha Footwear Enterprise (Ha Dong - Vietnam)	A999
Phuhai Footwear Enterprise (Haiphong - Vietnam)	A999
Phulam Footwear Joint Stock Company (Ho Chi Minh City - Vietnam)	A999
Putian Dajili Footwear Co., Ltd. (Putian - Cina)	A999
Right Rich Development VN Co., Ltd. (Binh Duong - Vietnam)	A999
Saigon Jim Brother Corporation (Binh Duong - Vietnam)	A999
Shenzhen Harson Shoes Ltd. (Shenzhen - Cina)	A999
Shunde Sunrise (II) Footwear Co., Ltd. (Foshan - Cina) e la sua società collegata Headlines Int Ltd	A999
Splendour Enterprise Co., Ltd. (Nhon Trach - Vietnam)	A999
Stellar Footwear Co., Ltd. (Haiduong - Vietnam)	A999
Sung Hyun Vina Co., Ltd. (Binh Duong - Vietnam) e la sua società collegata Sung Hyun Trading Co. Ltd	A999

Nome del produttore esportatore	Codice aggiuntivo TARIC
Synco Footwear Ltd. (Putian - Cina)	A999
Thai Binh Shoes Joint Stock Company (Binh Duong - Vietnam)	A999
Thang Long Shoes Company (Hanoi - Vietnam)	A999
Thanh Hung Co., Ltd. (Haiphong - Vietnam)	A999
Thuy Khue Shoes Company Ltd. (Hanoi - Vietnam)	A999
Truong Loi Shoes Company Limited (Ho Chi Minh City - Vietnam)	A999
Wenzhou Chali Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Wenzhou Dibang Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Wenzhou Gold Emperor Shoes Co., Ltd. (Wenzhou - Cina)	A999
Xiamen Sunchoose Import & Export Co., Ltd. (Xiamen - Cina)	A999
Xingtaiy Footwear Industry & Commerce Co., Ltd. (Guangzhou - Cina)	A999
Zhuhai Shi Tai Footwear Company Limited (Zhuhai - Cina)	A999
Zhuhai Shun Tai Footwear Company Limited (Zhuhai - Cina)	A999

## ALLEGATO III

**Elenco delle società notificate alla Commissione europea per le quali non sono attestate domande di TEM/TI**

---

2kelly Asia Ltd

---

A Plus

---

A.T.G. Sourcing Limited NL  
anche scritto ATG Sourcing Ltd

---

Admance Australia Pty Ltd

---

Agrimexco

---

Aider Company

---

Alsomio International Co. Ltd

---

Am Shoe Company

---

Amparo (Hk) Industry Limited

---

An Thinh Footwear Co. Ltd

---

An Thinh Shoes Company Ltd

---

Applause Shoes Co Ltd

---

Aquarius Corporation

---

Ara Shoes (China) Co Ltd

---

Asco General Suppliers (Far East) Ltd

---

Asiatec Industrial Limited

---

Betafac Industries Ltd

---

Bk Development Ltd

---

Bongo Enterprise

---

Bonshoe International Co. Ltd

---

Boxx Shoes

---

Brimmer Footwear Co. Ltd

---

(Guangzhou) C T N Footwear Co. Ltd

---

Calstep International Co.

---

Capital Bright Int Trading Services Ltd

---

Champ Link

---

Champion Footwear Mfg Co Ltd

---

Chanty Industrial

---

Chen You Industries Co. Ltd

---

Chen Zhou Xin Chang Shoes Co. Ltd

---

Chenwell Co., Ltd

---

---

Chenyun Industry Development Ltd

---

Chiao Hong Shoes Co., Ltd

---

Chiao Hong Shoes Factory

---

China Arts & Crafts Nanhing I/E Corp Hanzhou Branch

---

China Guide Enterprises Limited

---

China Shenzhen Yuhui Import & Export Co. Ltd

---

China Sourcing Trading Co.

---

Chinook Products Co. Ltd.

---

Chris Sports Systems

---

Chung Phi Enterprises Corp.

---

Clarion

---

Cong Hua Sheng Fu Shoes Co Ltd

---

Continuance Vietnam Footwear Co. Ltd

---

Courtaulds Footwear

---

Denise Style Co., Ltd

---

Dong Guan Chang An Sha Tou Chi Long Shoes Factory China

---

Dong Guan Chang An Xiao Bian Seville Footwear Factory

---

Dong Guan Da Tian Shoes Co. Ltd

---

Dong Guan Shine Full Co. Ltd

---

Dong Guan Surpassing Shoes Co., Ltd

---

Dong Guan Yue Yuen Mfg. Co.

---

Dong Hung Industrial Joint Stock Company

---

Dongguan Chang An Xiao Bian Xin Peng Footwear Factory (anche nota come «Seville»)

---

notificata anche come: «Dongguan Chang An Xiao Bian Seville Footwear Factory (Seville = Xin Peng)»

---

Dongguan China Lianyun Footwear Manu-Facturing Co. Ltd

---

Dongguan Da Ling Shan Selena Footwear Factory

---

Dongguan Energy Shoe Co.

---

Dongguan Golden East Shoe Co. Ltd

---

Dongguan Houjie Santun Chen You Shoes Factory

---

Dongguan Lian Zeng Footwear Co. Ltd

---

anche scritto Dongguan Liaan Zeng Footwear Co. Ltd China

---

Dongguan Lianyun Footwear Manu-Facturing Co. Ltd

---

Dongguan Liao Bu Lian Ban You Wu Handbag Factory

---

Dongguan Liao Bu Yao Hui Shoes Fty

---

Dongguan Max Footwear Co. Limited

---

Dongguan Medicines And Health Products Import And Export Corporation Limited Of Guang Dong

---

Dongguan Nan Cheng China Full Bags Mfs. Fty.

---

---

Dongguan Shi Fang Shoes Co. Ltd

---

Dongguan Tongda Storage Serve Co. Ltd

---

Dongguan Ying Dong Shoes Co. Ltd

---

Dongguan Yongyi Shoes Co. Ltd

---

Donguan Chaoguan Footwear Ltd

---

Earth Asia Ltd.

---

East City Trading Ltd

---

East Rock Limited

---

Eastern Load International Llc

---

E-Teen Market Ltd

---

Eternal Best Industrial Limited

---

Ever Credit China

---

Ever Credit Pacific Ltd

---

Ever Grace Shoes Vietnam Co. Ltd

---

Everco International

---

Ever-Rite International

---

Evervan

---

Evervan Deyang Footwear Co., Ltd

---

Evervan Golf

---

Evervan Qingyuan Footwear Co., Ltd

---

Evervan Qingyuan Vulcanized

---

Evervan Vietnam

---

Fabrica De Sapatos K

---

Fh Sports Agencies Ltd

---

Focus Footwear Co., Ltd

---

Focus Shoe Trading

---

Footwear International Germany Gmbh

---

Footwear Sourcing Company

---

Fortune Footwear Co Ltd

---

Fortune Success Footwear Co. Ltd

---

Foshan Nanhai Nanbao Shoes Factory Ltd

---

Foshan Nanhai Shyang Ho Footwear Co. Ltd

---

anche scritto Shyang Ho Footwear Ltd

---

Four Star Shoes Co.

---

Freedom Trading Co. Inc

---

Fuh Chuen Co. Ltd

---

---

Fujian Putian Shuangchi Sports Goods

---

Fujian Putian Sunrise Footwear Limited  
anche scritto Putian Sunrise Footwear Limited

---

Fujian Quanzhou Dasheng Plastic

---

Fujian Quanzhouthianchen Imp.& Exp.Trading Corp.

---

Fuqing Fuxing Plastic Rubber Products Co. Ltd

---

Fuqing Shengda Plastic Products Co., Ltd

---

Fuqing Xinghai Shoes Limited Company

---

Fuzhou B.O.K. Sports Industrial Co. Ltd

---

Fuzhou Simpersion Int. Trading Co. Ltd

---

Fuzhou Unico Trading Co. Ltd

---

Gain Strong Industrial Ltd

---

Gao Yao Chung Jye Shoes Ltd  
anche scritto Gaoyao Chung Jye Shoes Manufacturer

---

Gasond Asia Limited

---

Gcl Footwear

---

Get Ever International Ltd

---

G-Foremost Co. Ltd

---

Giai Hiep Co. Ltd

---

Globe Distribution Co Ltd

---

Golden Power Ind. Ltd

---

Golden Sun Joint Stock Company

---

Grace Master Limited

---

Great Union Manufacturing Ltd

---

Greenery Eternal Corporation

---

Greenland

---

Greenland Footwear Manufacturing Co. Ltd

---

Greenland Int. Ltd

---

Greenland International

---

Greenland Lian Yun

---

Gs (Gain Strong) Footwear Co. Ltd

---

Guang Xi Simona Footwear Co Ltd

---

Guangdong Foreign Trade Imp.+Exp. Corp.

---

Guangdong Luxfull Shoes Co. Ltd

---

Guanglong Leather Goods Limited

---

Guangu Footwear Co. Ltd

---

Guangzhou Ecotec Tootwear Corporation Ltd

---

---

Guangzhou Ever Great Athertic Goods Co. Ltd

---

Guangzhou Guanglong Leather Goods Ltd

---

Guangzhou Panyu Xintaiy Footwear Industry & Commerce Co. Ltd

---

Guangzhou Peace Union Footwear Co. Ltd

---

Haili Import and Export Trading

---

Hainam Company Limited

---

Hangzhou Kingshoe Co. Limited

---

Hao Sheng Shoes Factory

---

Hao Sheng Shoes Factory

---

Haoin-Mao-Mao Import-Export Co. Ltd

---

He Shan Chung O Shoes

---

Heshan Heng Da Footwear Co. Ltd

---

Heshan Shi Hengyu Footwear Ltd

---

High Hope Int'L Group Jiangsu Foodstuffs Imp & Exp Corp. Ltd

---

Hison Vina Co., Ltd

---

Holly Pacific Ltd

---

Hong Kong Ko Chau Enterpise Limited

---

Hopecome Enterprises Limited

---

Houjie Santun Cheng Yu Shoes Factory

---

Hr Online Gmbh

---

Hsin Yih Footwear Co. Ltd

---

Huang Lin Footwear Co. Ltd

---

Huey Chuen (Cambodia) Co., Ltd

---

Huey Chuen Shoes Group

---

Huidong County Fucheng Shoes Co Ltd

---

Hung Huy Co

---

Hung Thai Co., Ltd

---

Huy Phong Ltd Company

---

Idea (Macao Commercial Offshore) Ltd

---

Innovation Footwear Co Ltd

---

Intermedium Footwear

---

Intermedium Shoes B.V.

---

International Shoe Trading Ltd

---

J&A Footwear Co Ltd

---

J.J Trading Co., Ltd

---

Jangchun Shoe Manufacturing

---

---

Jascal Company Ltd

---

Jaxin Factory

---

Jeffer Enterprise Corp.

---

Ji Tai Leather Goods Co. Ltd

---

Jia Hsin Co. Ltd

---

Jimmy & Joe International Co., Ltd

---

Jinjiang Landhiker

---

Jou Churng Shoes Co. Ltd

---

Jws International Corp

---

Kaiyang Vietnam Co., Ltd

---

Kamkee

---

Kaoway Sports Ltd

---

Kim Duc Trading-Producting Co. Ltd

---

Kimberly Inc. Ltd

anche scritto Kimberley Inc Ltd)

---

Ku Feng Shoes Factory

---

Lai Sun Enterprise Co. Ltd

---

Leader Global Co. Ltd

---

Legent Footwear Ltd

---

Lei Yang Nan Yang Shoes Co. Ltd

---

Leung's Mi Mi Shoes Factory Co. Ltd, Dongguan China

---

Lian Yun

---

Lian Zeng Footwear Co. Ltd

---

Lianyang Trading Co

---

Lianyun Footwear Manufacturing Co Ltd

---

Link Worldwide Holdings Ltd

---

Longchuan Simona Footwear Co. Ltd

---

Longshine Industries Ltd

---

Lucky Shoes Factory

---

Madison Trading Ltd

---

Maggie Footwear Trading Co. Ltd

---

Mai Huong Co. Ltd

---

Main Test Inc

---

Manzoni Trading Ltd

---

Marketing&Service 2000

---

Maru Chuen (Cambodia) Corp. Ltd

---

---

Maru Chuen Corp.  
anche scritto Maru Chuen (East City)

---

Master Concept Group Inc.

---

Mega International Group

---

Mega Power Co. Ltd

---

Mega Union Shoes

---

Memo B.V.

---

Metro & Metro

---

Mfg Commercial Ltd

---

Minh Nghe Trading & Industrial Co., Ltd

---

Mode International Inc.

---

Nam Po Footwear Ltd

---

Nanghai Yongli Shoes Co Ltd

---

New Allied Com. Limited

---

New Concord Investment Ltd

---

Nice Well Holdings Limited

---

Niceriver Development Ltd

---

Niceriver Shoes Factory

---

Ningbo Dewin Internat. Co. Ltd

---

Nisport International Ltd

---

Ocean Ken International Ltd

---

O-Joo International Co., Ltd

---

O'leer Ind, Vietnam

---

Orces

---

Oriental Max Group

---

Oriental Sports Industrial Co. Ltd  
anche scritto Oriental Sports Industrial Vietnam Co. Ltd

---

Osco Industries Limited

---

Osco Vietnam Company Limited

---

P.W.H. Oriental Limited

---

Panyu Force Footwear Co Ltd

---

Park Avenue Sport

---

Parramatta Shu Haus Limited

---

Perfect Footwear International Co., Ltd

---

Perfect Global Enterises Ltd

---

Perfect Insight Holdings Ltd

---

Performance Plus Co.

---

---

Phuoc Binh Company Ltd

---

Planet Shoe S.R.O.  
anche scritto Planet

---

Pou Hong (Yangzhou) Shoes

---

Pro Dragon Inc

---

Pro-Agenda Int'l Co. Ltd

---

Programme

---

Programme International

---

Protonic (Xiamen) Shoe Co., Ltd

---

Pt. Horn Ming Indonesia

---

Putian City Weifeng Footwear Co., Ltd

---

Putian Dongnan Imp.& Exp. Trading Co. Ltd

---

Putian Elite Ind.&Trading Co. Ltd  
anche scritto Putian Elite Industry and Trading Co., Ltd

---

Putian Hengyu Footwear Co. Ltd

---

Putian Licheng Xinyang Footwear Co. Ltd

---

Putian Wholesome Trading Co. Ltd

---

Putian Xiecheng Footwear Co Ltd

---

Qingdao Yijia Efar Import & Export Co. Ltd

---

Quanzhou Hengdali Import & Export Co. Ltd

---

Quanzhou Zhongxing International Trading Co. Ltd

---

Quingdao Korea Sporting Goods

---

Quoc Bao Co Ltd

---

Rainbow Global

---

Rapid Profit International Ltd

---

Rayco Shoes Corp

---

Reno Fashion & Shoes GmbH

---

Rib-Band Shoes Factory

---

Rich Shine International Co., Ltd

---

Rick

---

Rick Asia (Hong Kong) Ltd

---

Rieg

---

Rieg Und Niedermayer

---

Right Source Investments Ltd

---

Rollsport Vietnam Footwear Co. Ltd  
anche scritto Dongguan Roll Sport Footwear Ltd

---

Rong Hui Shoes Designing Service Centre

---

---

Run International Ltd

---

Run Lifewear GmbH

---

S H & M

---

S.T.C. Universal Holding Ltd

---

Samsung Uk

---

San Jia Factory Sanxiang Town

---

San Jia Shoes Factory

---

Sanchia Footwear Co. Ltd

---

Savannah

---

Selena Footwear Factory

---

Seng Hong Shoes (Dong Guan) Co Ltd

---

Seville Footwear

---

anche scritto Footwear Factory

---

Seville Footwear Factory

---

Shanghai Hai Cheng Economic and Trade Corp Ltd

---

Shen Zhen Jinlian Trade Co. Ltd

---

Shenzen Kalinxin Imports & Exports Co., Ltd

---

Shenzhen Huachengmao Industry Co., Ltd

---

Shenzhen Chuangdali Trade Co Ltd

---

Shenzhen Debaoyongxin Import Export Co. Ltd

---

Shenzhen Fengyuhua Trade Co., Ltd

---

Shenzhen Ganglianfa Import & Export Co. Ltd

---

Shenzhen Guangxingtai Import & Export Co. Ltd

---

Shenzhen Jieshixing Commerce Co., Ltd

---

Shenzhen Jin Cheng Zing Industry

---

Shenzhen Jin Hui Glass Decal Industrial Ltd. Company, Great Union Manufacturing Ltd.

---

Shenzhen Jinlian Trade Co. Ltd

---

Shenzhen Jiyoulong Import & Export Co. Ltd

---

Shenzhen Maoxinggyuan Industry Ltd

---

anche scritto Shenzhen Maoxinggyuan Industry Ltd

---

Shenzhen Minghuida Industry Development Co. Ltd

---

Shenzhen Ruixingchang Import & Export Co., Ltd

---

Shenzhen Sanlian Commercial & Trading Co. Ltd

---

Shenzhen Seaport Import & Export Co. Ltd

---

Shenzhen Shangqi Imports-Exports Trade Co Ltd

---

Shenzhen Sky Way Industrial Ltd

---

Shenzhen Tuochuang Imp. & Exp. Trading Co. Ltd

---

---

Shenzhen Weiyuantian Trade Co. Ltd

---

Shenzhen Yetai Import & Export Co Ltd

---

Shenzhen Yongjieda Import & Export Co. Ltd

---

Shenzhen Yongxing Bang Industry Co. Ltd  
anche scritto Shenzhen Yongxingbang Industry Co. Ltd

---

Shenzhen Yongxingbang Industry Co. Ltd

---

Shenzhen Yuanxinghe Import & Export Trade Co. Ltd

---

Shenzhen Yun De Bao Industry Co., Ltd

---

Shenzhen Zhongmeijia Imports & Exports Co. Ltd

---

Shenzhen, Shunchang Entrance Limited

---

Sherwood

---

Shezhen Luye East Industry Co Ltd

---

Shin Yuang Shoe Factory

---

Shinng Ywang Co

---

Shiny East Limited

---

Shishi Foreign Investment

---

Shishi Longzheng Imp.& Exp. Trade Co. Ltd  
anche scritto Shishi Longzheng Import And Export Trade Co

---

Shoes Unlimited

---

Shoes Unlimited B.V.

---

Shyang Way

---

Sichuan Pheedou International Leather Products Co., Ltd

---

Sichuan Topshine Import & Export

---

Simona

---

Simona Footwear Co. Ltd

---

Sincere Trading Co. Ltd

---

Sopan (Quanzhou) Import & Export Trading Co. Ltd

---

Sports Gear Co. Ltd

---

Sportshoes

---

Spotless Plastics (Hk) Ltd

---

Startright Co. Ltd

---

Stc Universal

---

Stella-Seville Footwear

---

Sun & Co

---

Sun & Co Holding Ltd

---

Sun Shoes Factory

---

Sundance International Co Ltd

---

---

Sunlight Limited - Macao Commercial Offshore

---

Sunny-Group

---

Super Trade Overseas Ltd

---

Supremo Oriental Co. Ltd

---

Supremo Shoes And Boots Handels Gmbh

---

T.M.C. International Co. Ltd

---

Tai Loc

---

Tai Yuan Trading Co. Ltd

---

Tam Da Co., Ltd

---

Tata South East Asia Ltd

---

Tendenza

---

Tendenza Schuh-Handelsges. Mbh

---

Tgl Limited

---

The Imports And Exports Trade Ltd. Of Zhuhai

---

The Look (Macao Commercial Offshore) Co Ltd

---

Thomas Bohl Vertriebs Gmbh

---

Thomsen Vertriebs Gmbh

---

Thong Nhat Rubber Company

---

Thuong Thang Production Shoes Joint Stock Company

---

Ting Feng Footwear Co. Ltd

---

Tong Shing Shoes Company

---

Top China Enterprise

---

Top Sun Manufacturing Co. Ltd

---

Trans Asia Shoes Co Ltd

---

Transat Trading Ag

---

Trend Design

---

Trident Trading Co Ltd

---

Tri-Vict Co., Ltd

---

Truong Son Trade And Service Co Ltd

---

Uni Global Asia Ltd

---

Universal International

---

Vanbestco Ltd.

---

Ven Bao Shoes Research Development Department

---

Vietnam Samho Co Ltd

---

Vietnam Xin Chang Shoes Co. Ltd

---

---

Vinh Long Footwear Co., Ltd  
anche scritto Long Footwear Company

---

Wearside Footwear

---

Well Union

---

Wellness Footwear Ltd

---

Wellunion Holdings Ltd. Dg Factory

---

Wenling International Group

---

Wenzhou Cailanzi Group Co. Ltd

---

Wenzhou Dingfeng Shoes Co. Ltd

---

Wenzhou Dinghong Shoes Co., Ltd

---

Wenzhou Hanson Shoes

---

Wenzhou Hazan Shoes Co., Ltd  
anche scritto Wenzhou Hazan Shoes Co., Ltd

---

Wenzhou Jiadian Shoes Industry Co. Ltd

---

Wenzhou Jinzhou Group Foreign Trade Ind. Co. Ltd

---

Wenzhou Thrive Intern. Trading Co. Ltd

---

Wenzhou Xionghuang Imp.& Exp. Co. Ltd.

---

Winpo Industries

---

Wolf Shoe Trading Co.

---

Wuzhou Partner Leather Co. Ltd

---

Xiamen C&D Light Industry Co. Ltd

---

Xiamen Duncan Amos Sportswear Co. Ltd

---

Xiamen Jadestone Trading Co. Ltd

---

Xiamen Li Feng Yuan Import And Export Co. Ltd

---

Xiamen Luxinjia Import & Export Co Ltd

---

Xiamen Suaring Arts & Crafts Imp./Exp. Co. Ltd

---

Xiamen Suntech Imp. & Exp. Company Ltd

---

Xiamen Unibest Import & Export Co. Ltd

---

Xiamen Winning Import & Export Trade Co. Ltd

---

Xiamen Xindeco Ltd

---

Xiamen Zhongxinlong Import And Export Co. Ltd

---

Xin Heng Cheng Shoe Factory

---

Xin Ji City Baodefufu Leather Co. Ltd

---

Yancheng Yujie Foreign Trade Corp Ltd

---

Yangxin Pou Jia Shoe Manufacturing Co., Ltd

---

Yih Hui Co. Ltd

---

Yongxin Footwear Co Ltd

---

---

Yongzhou Xiang Way Sports Goods Ltd (Shineway Sports Ltd)

---

Yu Yuan Industrial Co. Ltd

---

Yue Chen Shoes Manufacturer Factory

---

Yy2-S3 Adidas

---

Zhejiang Wenzhou Packing Imp.& Exp.Corp.

---

Zhejianc Mayu Import And Export Co. Ltd

---

Zhejiang G&B Foreign Trading Co., Ltd

---

Zhong Shan Pablun Shoes

---

Zhong Shan Profit Reach Ent. Ltd

---

Zhong Shan Xiao Kam Feng Lan East District Rubber & Plastic Factory

---

Zhongshan Greenery Eternal Corp

---

Zhongshan Paolina Shoes Factory

---

Zhongshan Xin Zhan Shoe Company

---

Zhongshan Zhongliang Foreign Trade Development Co Ltd

---

Zhucheng Maite Footwear Co., Ltd

---

anche scritto Zucheng Majte Footwear Co. Ltd

---

## ALLEGATO IV

**Elenco dei produttori esportatori notificati alla Commissione già esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società selezionato nel campione di produttori esportatori**

---

Apache

---

Company No. 32

---

Dona Bitis Imex Corp

---

Dongguanng Yue Yuen

---

Fitbest Enterprises Limited

---

Fuguiniaio Group Ltd

---

Haiphong Leather Products And Footwear Company

anche scritto Haiphong Leather Products and Footwear One Member Limited Company Co.

---

Pou Chen Corporation

---

Pou Yuen Industrial (Holdings) Ltd

---

Pou Yuen Vietnam Company Ltd

---

Pou Yuen Vietnam Enterprises Ltd

---

Pouyen Vietnam Company Ltd

---

Pt. Pou Chen Indonesia

---

Sky High Trading

---

Sun Kuan (Bvi) Enterprises Limited

anche scritto Sun Kuan Enterprise

---

Sun Kuan J.V. Co.

---

Sun Sang Kong Yuen Shoes Pty (Huiyang) Ltd

anche scritto Sun Sang Korn Yuen Shoes Fty (Huiyang) Co. Ltd e Sun Sang Kong Yuen Shoes Fity. Co. Ltd)

---

Zhong Shan Pou Yuen Bai

---

Zhong Shan Pou Yuen Manufacture Company

anche scritto Zhongshan Pou Yuen Manufacture Company

---

## ALLEGATO V

**Elenco dei produttori esportatori notificati alla Commissione già esaminati individualmente o in quanto appartenenti a un gruppo di società nel contesto della decisione di esecuzione 2014/149/UE o dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1395, (UE) 2016/1647, (UE) 2016/1731, (UE) 2016/2257, (UE) 2017/423 o (UE) 2017/1982**

Nome del produttore esportatore	Regolamento in cui è stato esaminato
An Loc Manufacture Construction	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Anlac Footwear Company (Alsimex)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Best Royal Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Brookdale Investments Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Brosmann Footwear	Decisione di esecuzione 2014/149/UE
Buildyet Shoes	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Chengdu Sunshine	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257
Da Sheng (Bvi) International	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Da Sheng Enterprise Corporation	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Diamond Group International Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
Diamond Vietnam Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
Dongguan Shingtak Shoes Company Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982
Dongguan Stella Footwear Co. Ltd anche scritto Duanguan Stella Footwear Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Dongguan Taiway Sports Goods Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Dongguan Texas Shoes Ltd Co	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Footgearmex Footwear Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
Freetrend Industrial A (Vietnam) Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Freetrend Industrial Ltd anche scritto Freetrend Industrial Ltd (Dean Shoes)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Freetrend Vietnam	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2257
Fulgent Sun Footwear Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
General Footwear	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
General Shoes Co. Ltd. anche scritto General Shoes Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Genfort Shoes Ltd anche scritto Gaoyao Chung Jye Shoes Manufacturer	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731

Nome del produttore esportatore	Regolamento in cui è stato esaminato
Golden Chang Industrial Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Golden Star Company Limited anche scritto Golden Star Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Golden Top	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Golden Top Company Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Guangzhou Hsieh Da Rubber Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Guanzhou Pan Yu Leader Shoes Corp	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Happy Those International Limited	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Hopeway Group Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Hsin-Kuo Plastic Industrial	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Hung Dat Company anche scritto Hung Dat Joint Stock Company	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Jianle Footwear	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Kimo Weihua	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Kingfield International Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Kingmaker anche scritto Kingmaker (Zhongshan) Footwear Co., Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Lac Cuong Footwear Co Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Lac Ty Company Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Lai Lin Footwear Company anche scritto Lai Yin Footwear Company	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Lien Phat Comp. Ltd anche scritto Lien Pat Comp. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Long Son Joint Stock Company	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1982
Lung Pao Footwear Ltd	Decisione di esecuzione 2014/149/UE
Maystar Footwear anche scritto Maystar Footwear Co., Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Mega Star Industries Limited	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Miri Footwear	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423; regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Novi Footwear anche scritto Novi Footwear (F.E.) Pte.Ltd	Decisione di esecuzione 2014/149/UE
Pacific Footgear Corporation	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423

Nome del produttore esportatore	Regolamento in cui è stato esaminato
Panyu Pegasus Footwear Co Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Sao Viet Joint Stock Company	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Shoe Majesty Trading Company (Growth-Link Trade Services)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Stella Ds3	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Stella Footwear Company Ltd anche scritto Dongguan Stella Footwear Co Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Stella International Limited	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Strong Bunch anche scritto Strong Bunch Int'l Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Strong Bunch Yung-Li Shoes Factory	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Taiway Sports	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Tatha	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Texas Shoe Ind	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Thien Loc Shoe Co. Ltd anche scritto Thien Loc Shoes Jointstock Company (Hochiminh City/Vietnam)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Thrive Enterprice Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Tripos Enterprises Inc	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Ty Hung Co. Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1731
Vietnam Shoe Majesty	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Vinh Thong Producing-Trading - Service Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Vmc Royal Co., Ltd anche scritto Royal Company Ltd (Supertrade)	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647
Wei Hua Shoes Co. Ltd.	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Wincap Industrial Limited	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423
Zhongshan Wei Hao Shoe Co., Ltd	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1395
Zhongshan Glory Shoes Industrial Co. Ltd. anche scritto Zhongshan Glory Shoes Co. Ltd (= Zhongshan Xin Chang Shoes Co Ltd)	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/423

## ALLEGATO VI

**Elenco di società la cui valutazione è stata sospesa a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/423 della Commissione e per le quali non sono attestate domande di TEM/IT**

---

Alamode

---

All Pass

---

Allied JET Limited

---

Allied JET Limited C/O Sheng Rong F

---

American Zabin Intl

---

An Thinh Footwear Co Ltd

---

Aquarius Corporation

---

Asia Footwear

---

Bcny International Inc.

---

Besco Enterprise

---

Best Capital

---

Branch Of Empereor Co Ltd.

---

Brentwood Fujian Industry Co Ltd

---

Brentwood Trading Company

---

Brown Pacific Trading Ltd,

---

Bufeng

---

Bullboxer

---

C and C Accord Ltd

---

Calson Investment Limited

---

Calz.Sab Shoes S.R.L.

---

Carlson Group

---

Cd Star

---

Chaozhou Zhong Tian Cheng

---

China Ever

---

Coral Reef Asia Pacific Ltd.

---

Cult Design

---

Dhai Hoan Footwear Production Joint Stock Company

---

Diamond Group International Ltd./Yong Zhou Xiang Way Sports Goods Ltd

---

Dong Guan Chang An Xiao Bian Sevilla

---

Dong Guan Hua Xin Shoes Ltd

---

Dongguan Qiaosheng Footwear Co

---

Dongguan Ta Yue Shoes Co Ltd

---

---

Dongguan Yongxin Shoes Co Ltd

---

Eastern Shoes Collection Co Ltd

---

Easy Dense Limited

---

Enigma/More Shoes Inc.

---

Evais Co., Ltd.

---

Ever Credit Pacific Ltd

---

Evergiant

---

Evergo Enterprises Ltd C/O Thunder

---

Fh Sports Agencies Ltd

---

Fijian Guanzhou Foreign Trade Corp

---

Foster Investments Inc.

---

Freemanshoes Co Ltd

---

Fu Xiang Footwear

---

Fujian Jinmaiwang Shoes & Garments Products Co Ltd

---

Gerli

---

Get Success Limited Globe Distributing Co Ltd

---

Golden Steps Footwear Ltd

---

Goodmiles

---

Ha Chen Trade Corporation

---

Hai Vinh Trading Comp

---

Haiphong Sholega

---

Hanlin (Bvi) Int'l Company Ltd. C/O

---

Happy Those International Ltd

---

Hawshin

---

Heshan Shi Hengyu Footwear Ltd

---

Hiep Tri Co Ltd

---

Hison Vina Co Ltd

---

Holly Pacific Ltd

---

Huey Chuen Shoes Group/Fuh Chuen Co. Ltd

---

Hui Dong Ful Shing Shoes Co Ltd

---

Hunex

---

Hung Tin Co Ltd

---

Ifr

---

Inter - Pacific Corp.

---

---

Ipc Hong Kong Branch Ltd

---

J.C. Trading Limited

---

Jason Footwear

---

Jia Hsin Co Ltd

---

Jia Huan

---

Jinjiang Yiren Shoes Co Ltd

---

Jou Da

---

Jubilant Team International Ltd.

---

Jws International Corp

---

Kai Yang Vietnam Co Ltd

---

Kaiyang Vietnam Co Ltd

---

Kim Duck Trading Production

---

Legend Footwear Ltd anche scritto Legent Footwear Ltd

---

Leif J. Ostberg, Inc.

---

Lu Xin Jia

---

Mai Huong Co Ltd

---

Mario Micheli

---

Masterbrands

---

Mayflower

---

Ming Well Int'l Corp.

---

Miri Footwear International, Inc.

---

Mix Mode

---

Morgan Int'l Co., Ltd. C/O Hwashun

---

New Allied

---

New Fu Xiang

---

Northstar Sourcing Group Hk Ltd

---

O.T. Enterprise Co.

---

O'lear Ind Vietnam Co Ltd anche scritto O'leer Ind. Vietnam Co Ltd

---

O'leer Ind. Vietnam Co Ltd

---

Ontario Dc

---

Osco Industries Ltd

---

Osco Vietnam Company Ltd

---

Pacific Best Co., Ltd.

---

Perfect Global Enterprises Ltd

---

---

Peter Truong Style, Inc.

---

Petrona Trading Corp

---

Phuoc Binh Company Ltd

---

Phy Lam Industry Trading Investment Corp

---

Pop Europe

---

Pou Chen P/A Pou Sung Vietnam Co, Ltd

---

Pou Chen Corp P/A Idea

---

Pou Chen Corp P/A Yue Yuen Industrial Estate

---

Pro Dragon Inc.

---

Puibright Investments Limited T/A

---

Putian Lifeng Footwear Co. Ltd.

---

Putian Newpower International T

---

Putian Xiesheng Footwear Co

---

Quan Tak

---

Red Indian

---

Rick Asia (Hong Kong) Ltd

---

Right Source Investment Limited/Vinh Long Footwear Co., Ltd

---

Right Source Investments Ltd

---

Robinson Trading Ltd.

---

Rubber Industry Corp. Rubimex

---

Seng Hong Shoes (Dong Guan) Co Ltd

---

Seville Footwear

---

Shanghai Xinpingshun Trade Co Ltd

---

Sheng Rong

---

Shenzhen Guangyufa Industrial Co Ltd

---

Shenzhen Hengtengfa Electroni

---

Shining Ywang Corp

---

Shishi

---

Shishi Longzheng Import And Export Trade Co Ltd

---

Shoe Premier

---

Simonato

---

Sincere Trading Co Ltd

---

Sinowest

---

Slipper Hut & Co

---

---

Sun Power International Co., Ltd.

---

Sunkuan Taichung Office/Jia Hsin Co., Ltd

---

Sunny

---

Sunny Faith Co., Ltd.

---

Sunny State Enterprises Ltd

---

Tbs

---

Tendenza Enterprise Ltd.

---

Texas Shoe Footwear Corp

---

Thai Binh Holding & Shoes Manufac

---

Thanh Le General Import-Export Trading Company

---

Thuong Tang Shoes Co Ltd.

---

Tian Lih

---

Tong Shing Shoes Company

---

Top Advanced Enterprise Limited

---

Trans Asia Shoes Co Ltd

---

Triple Win

---

Trullion Inc.

---

Truong Son Trade And Service Co Ltd

---

Tunlit International Ltd- Simple Footwear

---

Uyang

---

Vietnam Xin Chang Shoes Co.

---

Vinh Long Footwear Co Ltd

---

Wincap Industrial Ltd

---

Wuzhou Partner Leather Co Ltd

---

Xiamen Duncan - Amos Sportswear Co Ltd

---

Xiamen Luxinjia Import & Export Co.

---

Xiamen Ocean Imp&Exp

---

Xiamen Unibest Import And Export Co Ltd

---

Yangzhou Baoyi Shoes

---

Ydra Shoes

---

Yongming Footwear Factory

---

Zhong Shan Pou Shen Footwear Company Ltd

---

Zigi New York Group

---